



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 29 MAG. 2025

All'Onorevole Presidente
della Prima Commissione

All'Onorevole Presidente
della Seconda Commissione

All'Onorevole Presidente
della Terza Commissione

All'Onorevole Presidente
della Quarta Commissione

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

All'Onorevole Presidente
della Sesta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della Corte dei conti

Oggetto: **Relazione n. 80**

concernente:

*"Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi
regionali di spesa per l'anno 2024"*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame delle Commissioni presiedute dalle SS.VV. Onorevoli, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE DELLE AUTONOMIE
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
PREPOSTO ALLA FUNZIONE DI REFERTO**

Ai Presidenti dei Consigli Regionali

Trasmissione via PEC

Gentilissimi Presidenti,

al fine di condividere gli esiti dell'attività svolta da questa Sezione su tematiche di comune interesse, ho il pregio di trasmettere la Relazione della Sezione delle autonomie sull'analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa per l'anno 2024, approvata con deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG.

Il predetto referto, nel quadro della relazione di ausiliarità tra la Corte dei conti e il Parlamento, fornisce una puntuale disamina sulle tecniche di copertura adottate dalle Regioni e sulle irregolarità più ricorrenti riscontrate dalle Sezioni regionali di controllo, sottolineando l'obbligo - per le Regioni - di rispettare i principi dell'art. 81 della Costituzione, le leggi statali e le indicazioni della giurisprudenza costituzionale.

Colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Salvatore Pilato



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**ANALISI DELLE MODALITÀ DI
COPERTURA FINANZIARIA NELLE
LEGGI REGIONALI DI SPESA
ANNO 2024**

DELIBERAZIONE N. 12/SEZAUT/2026/FRG



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**ANALISI DELLE MODALITÀ DI
COPERTURA FINANZIARIA NELLE
LEGGI REGIONALI DI SPESA
ANNO 2024**

DELIBERAZIONE N. 12/SEZAUT/2026/FRG



CORTE DEI CONTI

Estensori: Pres. Salvatore PILATO
Cons. Marcello DEGNI
Cons. Andrea LUBERTI (coordinatore)
Cons. Luigia IOCCA

Hanno collaborato all'istruttoria:

Roberta CAIFFA (coordinatrice)
Christian GABRIELLI
Cristina IGNESTI
Andrea TORRE

Editing: Alessandro DI BENEDETTO

Corte dei conti – Sezione delle autonomie
Via Baiamonti, 25 – 00195 ROMA
www.corteconti.it

ANALISI DELLE MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA NELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA ANNO 2024

INDICE

Deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG	I
1 Premessa.....	1
2 Profili ordinamentali e procedurali.....	3
2.1 I principi generali.....	3
2.2 L'ausiliarietà.....	4
2.3 Il principio del contraddittorio	5
2.4 La tempistica	5
2.5 Un ausilio alla programmazione	6
3 Le tecniche di copertura.....	8
3.1 I parametri della verifica	8
3.2 La morfologia giuridica degli oneri finanziari	10
3.3 In particolare: gli oneri continuativi e pluriennali.....	10
3.4 Gli oneri continuativi o permanenti.....	12
3.5 Gli oneri pluriennali	12
3.6 La quantificazione degli oneri	13
4 La relazione tecnica	15
4.1 Nozione.....	15
4.2 Funzione.....	16
4.3 La clausola di neutralità finanziaria.....	17
4.4 I mezzi di copertura "interni" ed "esterni"	19
4.5 Il ricorso ai fondi speciali quale mezzo di copertura.....	19
4.6 Il divieto del ricorso a risorse del bilancio quale mezzo di copertura	20
4.7 Le forme anomale di copertura	21
4.8 Mezzi di copertura finanziaria con dequalificazione della spesa, e difetto di copertura di nuovi oneri per interessi.....	24
5 La giurisprudenza costituzionale	26
6 La copertura delle spese sanitarie.....	30
7 Gli esiti delle verifiche.....	31

8	La verifica in sede di giudizio di parificazione.....	35
9	Conclusioni	43
	Appendice.....	45
	Corte dei conti - Sezioni regionali di controllo - Relazioni 2025 sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2024	47
	ABRUZZO.....	47
	BASILICATA	52
	CALABRIA	54
	CAMPANIA	57
	EMILIA-ROMAGNA	58
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	59
	LAZIO.....	60
	LIGURIA	62
	LOMBARDIA	63
	MARCHE	64
	MOLISE	66
	PIEMONTE	67
	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.....	68
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	69
	PUGLIA.....	70
	SARDEGNA	73
	TOSCANA	74
	UMBRIA	75
	VALLE D'AOSTA.....	77
	VENETO.....	79



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 12/SEZAUT/2026/FRG

Adunanza del 14 maggio 2026

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto
alla funzione di referto

Salvatore PILATO

Presidente della sezione preposto
alla funzione di coordinamento

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Mario NISPI LANDI, Antonio CONTU, Stefano SIRAGUSA, Tiziana SPEDICATO, Marcovalerio POZZATO, Maria Teresa POLVERINO, Giuseppe TAGLIAMONTE, Ugo MONTELLA, Cinzia BARISANO, Cristiana RONDONI, Paolo PELUFFO, Stefania FUSARO, Susanna LOI, Anna BOMBINO, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Marcello DEGNI, Giampiero Maria GALLO, Tiziano TESSARO, Luigi DI MARCO, Francesco SUCAMELI, Andrea LUBERTI, Gianpiero D'ALIA, Stefania Anna DORIGO, Fabrizio CARRARINI

Primi Referendari

Emanuele SCATOLA, Diego Maria POGGI, Fabio CAMPOFILONI

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo modificato dall'art. 3, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la trasmissione ai Consigli regionali, da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in luogo della precedente relazione semestrale, di una relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2026, nel quale si è deliberato, tra l'altro, di riferire al Parlamento allo scopo di illustrare le modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, tenuto conto delle relazioni annuali che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai consigli regionali sulle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 5323 dell'11 maggio 2026, con la quale è stata convocata l'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 5329 dell'11 maggio 2026, con la quale è stata comunicata ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione anche tramite collegamento da remoto;

Uditi i Relatori, Presidente di sezione Salvatore Pilato e Consigliere Andrea Luberti

DELIBERA

di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, avente ad oggetto "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa - Anno 2024".

Ordina che copia della presente deliberazione, con l'allegata relazione, sia trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati e comunicata, altresì, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, ai Presidenti delle Giunte regionali, al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Così deliberato nell'adunanza del 14 maggio 2026.

I Relatori

Salvatore PILATO

(Firmato digitalmente)

Andrea LUBERTI

(Firmato digitalmente)

Il Presidente

Guido CARLINO

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 22 maggio 2026

Il Dirigente

Gino GALLI

(Firmato digitalmente)

RELAZIONE

1 PREMESSA

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 27 gennaio 2026, n. 1, nell'ambito del programma delle attività dei controlli per il 2026 (punto 4.4), ha stabilito di dare continuità al monitoraggio ed alla redazione di un referto periodico al Parlamento sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, tenuto conto delle relazioni annuali che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai Consigli regionali sulle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, co. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213).

In conformità alla deliberazione di programma, l'obiettivo dell'attività è di raccogliere gli esiti delle verifiche regionali sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali per redigere un referto unitario al Parlamento che includa anche le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia. L'analisi e la valutazione della legislazione onerosa regionale in relazione all'art. 81, terzo comma, della Costituzione si inseriscono nell'ambito delle attribuzioni intestate alla Corte dei conti, riconducibili nell'alveo dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione (come già avvenuto dal 1988 per la legislazione statale)¹.

Il d.l. n. 174/2012, in un'ottica di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, ha potenziato i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, in una visione unitaria della finanza pubblica, introducendo strumenti di verifica e monitoraggio volti a garantire l'equilibrio economico-finanziario, il rispetto dei vincoli comunitari, la sostenibilità del debito e la corretta gestione delle risorse.

In particolare, nel nuovo quadro delle garanzie ordinamentali dirette ad incrementare la circolazione delle informazioni utili al coordinamento tra i livelli di governo statale e regionale e ad assicurare il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'art. 1, co. 2, d.l. n. 174/2012, introdotto dalla legge di conversione, ha stabilito che: «*Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*». Ai sensi del successivo co. 8, anche tale relazione è trasmessa, altresì, «*alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza*».

Con tale strumento di controllo referente, finalizzato a garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio sancito dal novellato art. 81 della Costituzione, la riforma mira anche ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali su un tema, quello della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, a elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

¹ Cfr. Corte conti, Sezione delle autonomie, deliberazioni 26 marzo 2013, n. 10, 1° giugno 2021, n. 8 e 19 luglio 2023, n. 10.

Estendendo alle Regioni l'ambito di applicazione di un istituto fino allora modellato sulle caratteristiche della legislazione e della finanza statale, l'innovativa attribuzione intestata alle Sezioni regionali di controllo dal d.l. n. 174/2012 esprimeva l'intento di dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal quarto comma dell'art. 81 della Costituzione (terzo comma del testo introdotto nel 2012)², ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari a legislazione vigente, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti.

Tale principio, direttamente applicabile non solo allo Stato ed alle Regioni a statuto ordinario ma anche alle Autonomie speciali (v. sentenze Corte costituzionale, 31 ottobre 2007, n. 359 e 18 giugno 2008, n. 213) ha assunto maggior pregnanza alla luce del più generale principio dell'equilibrio di bilancio sancito al nuovo primo comma dell'art. 81 della Costituzione ed esteso alle autonomie territoriali dal richiamo contenuto agli artt. 97 e 119 della Costituzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 19 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, *«le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»*. Il secondo comma chiarisce, altresì, che il vincolo di copertura finanziaria si applica anche al legislatore regionale, in quanto *«(...) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»*.

L'espresso rinvio alle tecniche di copertura finanziaria previste dall'art. 17 per le leggi statali implica che le Regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi ed alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in relazione al principio di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 della Costituzione. Oltre ai nuovi o maggiori oneri nella relazione tecnica deve essere indicata (e, nei casi complessi, dimostrata), anche l'eventuale assenza di oneri, per evitare che, introducendo mere clausole di stile nel disposto normativo, si producano effetti elusivi che potrebbero compromettere nel tempo gli equilibri di bilancio.

² Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).

2 PROFILI ORDINAMENTALI E PROCEDURALI

2.1 I principi generali

La giurisprudenza della Corte dei conti contiene rilevanti puntualizzazioni circa:

- i) il principio costituzionale di ausiliarietà, di cui tale funzione di referto costituisce espressione, segnatamente nei confronti delle Regioni;
- ii) il principio del contraddittorio, che deve connotare il rapporto di ausiliarietà della Corte dei conti con i vertici regionali;
- iii) la tempistica della redazione, da parte delle Sezioni regionali, delle Relazioni e il suo stretto collegamento con il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni;
- iv) la focalizzazione delle analisi sul rapporto tra onere e copertura;
- v) nell'analisi del binomio "onere-copertura" previsto dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, è necessario innanzitutto analizzare separatamente le due componenti; la nuova o maggiore spesa che una legge comporta costituisce l'onere, mentre la copertura è la fonte di entrata certa e idonea a finanziare quell'onere;
- vi) il primo elemento è connotato dal duplice aspetto delle diverse tipologie di morfologia giuridica degli oneri (art. 21, co. 5, della l. n. 196/2009) e della quantificazione degli stessi (affidata alla relazione tecnica); il secondo si riferisce alle tipologie delle coperture ammesse dall'ordinamento (art. 17 della l. n. 196/2009; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, principio contabile generale n. 16, allegato 1 e principio contabile applicato, allegato 4/2, punti 5.3.3-5.3.10).

Solo dopo aver chiarito cosa costituisce esattamente l'onere e cosa può essere considerata una valida copertura, si può esaminare il rapporto tra le due: ossia, se e come la copertura sia effettivamente adeguata, congruente e contestuale rispetto all'onere previsto dalla legge. Si delinea in pratica un doppio scrutinio, di natura sequenziale, che vede coinvolti i diversi attori del processo: le strutture amministrative, che meglio conoscono la natura dell'onere da quantificare e quelle finanziarie, responsabili di verificare la congruenza dell'onere con la capienza e gli equilibri del bilancio.

Questo passaggio è essenziale per rispettare il vincolo costituzionale che vieta l'approvazione di nuove spese prive di copertura finanziaria certa e congruente con la natura dell'onere preventivamente identificato. Inoltre, poiché alla funzione allocativa deve contribuire anche l'assemblea rappresentativa, è necessario rendere trasparenti le metodologie adottate per la quantificazione e individuare gli strumenti opportuni affinché i Consigli regionali possano verificare le proposte dell'esecutivo e quantificare quelle di natura assembleare.

Se l'onere è, ad esempio, permanente, la copertura non può consistere nella attivazione di una entrata temporanea (o di una riduzione di spesa *una tantum*). Se l'onere è corrente la copertura deve essere della medesima natura, pena il peggioramento del risparmio pubblico. Nei casi in cui la copertura preveda la riduzione di una spesa esistente va considerata con attenzione l'effettiva (e adeguata) riduzione del programma utilizzato (in particolare nei casi in cui si utilizza un capitolo fondo).

Senza entrare nel merito delle diverse considerazioni svolte nelle analisi delle norme di legge regionali onerose, si ritiene in questa sede opportuno soffermarsi partitamente su quattro principi indicati nella giurisprudenza contabile, che costituiscono altrettante possibili linee di orientamento: l'ausiliarietà, il principio del contraddittorio, la tempistica di redazione dei referti e i principi basilari su cui si fonda l'art. 81, terzo comma, Cost., come declinati dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dalla Corte costituzionale (le tecniche di copertura)³.

2.2 L'ausiliarietà

Il referto annuale della Corte sulla legislazione di spesa regionale (di cui al d.l. n. 174/2012), trova il proprio ancoraggio costituzionale nel rapporto di ausiliarietà con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.), in quanto esso mira ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che riveste un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha riconosciuto la piena coerenza con le prerogative delle autonomie territoriali dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo previsto dall'art. 1, co. 2 del d.l. n. 174/2012.

Nella sentenza si afferma che: il «controllo introdotto trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa. Questa Corte ha espressamente affermato – anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale – che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo con queste caratteristiche (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (sentenza n. 60 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, l'istituto disciplinato dalla norma impugnata, risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire [...] la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007) e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante,

³ V. in tal senso anche Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 21 febbraio 2024, n. 8, "Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" - Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2023.

sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012). La relazione semestrale [ora annuale] ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene pertanto nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli comunque funzionali a prevenire squilibri di bilancio e non può conseguentemente ritenersi lesiva dei parametri invocati, posta la collocazione su piani distinti, seppur concorrenti nella valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali [...]».

Il controllo sulle coperture delle leggi regionali di spesa è da ritenere, dunque, pienamente coerente con la funzione di ausiliarietà intestata alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100, secondo comma, Cost., anche nei confronti delle assemblee legislative regionali, e ciò a salvaguardia del rispetto dei parametri costituzionali della copertura delle leggi onerose (art. 81, terzo comma, Cost. e art. 19 della l. n. 196/2009), degli equilibri dei bilanci regionali, anche in relazione ai precetti costituzionali in tema di finanza pubblica (art. 97, primo comma, art. 117, primo comma e art. 119, primo comma, Cost.; artt. 3 e 9 della l. n. 243/2012) e del coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.).

2.3 Il principio del contraddittorio

Ulteriore e significativo elemento da evidenziare è costituito dall'esigenza di assicurare, in occasione dell'approvazione del referto nelle sedi regionali, il più ampio contraddittorio con la Regione, sia con i rappresentanti della Giunta che dell'Assemblea, possibilmente in adunanza pubblica, allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni utili a migliorare, in via collaborativa, la qualità della legislazione onerosa regionale.

In questo contesto, il contraddittorio non va inteso in senso strettamente giuridico-formale, ma come garanzia di trasparenza e collaborazione nell'attività di controllo. Il suo rispetto rappresenta un elemento essenziale per l'approvazione delle relazioni da parte delle Sezioni regionali di controllo, in coerenza con il principio dell'autonomia territoriale.

2.4 La tempistica

La terza linea direttiva di orientamento è particolarmente significativa.

Si tratta della tempistica entro la quale la Sezione di controllo è chiamata ad approvare il referto sulle coperture.

La Relazione dovrebbe precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale – che, com'è noto, si pone all'interno del circuito democratico che connota il "ciclo del bilancio" (Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 14 aprile 2022, n. 5) – in quanto quest'ultimo registra gli effetti anche della vigente legislazione onerosa approvata nell'esercizio da parificare, per gli oneri ad

essa sottesi, effetti che si sono già prodotti nel corso dell'esercizio oggetto del successivo scrutinio in sede di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'emersione di eventuali profili di irregolarità riferiti alla legislazione regionale costituisce dunque la premessa della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, in quanto una legge di spesa priva di adeguata copertura potrebbe riverberare effetti sugli equilibri della gestione.

Inoltre, tale *modus operandi* può costituire l'occasione per un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta), ove possibile, per stimolare processi di autocorrezione volti a riorientare previsioni di spesa mal calibrate o comunque a rischio di violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione. Tale processo risulta più agevole quando riguarda leggi di spesa entrate in vigore da un periodo di tempo prossimo rispetto al momento della loro eventuale rivalutazione da parte dell'organo assembleare.

In sede di parificazione, il deferimento alla Corte costituzionale per difetto di copertura può trovare spazio solo in caso di mancata attivazione dei meccanismi di controllo e in presenza di gravi carenze che le verifiche tempestive e accurate sulla legislazione di spesa possono prevenire, riducendo il ricorso al giudizio costituzionale, che dilata notevolmente i tempi della procedura.

2.5 Un ausilio alla programmazione

L'applicazione dei criteri richiamati può fornire un importante ausilio alla programmazione regionale. L'analisi della legislazione di spesa consente infatti, attraverso un procedimento di scomposizione e ricomposizione, di individuare le missioni di spesa (politiche pubbliche) e i programmi (unità di voto), incisi nell'anno di riferimento. Si rende quindi possibile un confronto analitico tra il programmato (nei documenti a monte della sessione di bilancio e nel bilancio di previsione) e le previsioni definitive riportate nel rendiconto. In questo modo, l'orizzonte triennale della programmazione di bilancio e l'attuazione del piano di legislatura, possono essere seguiti nella scansione annuale (e pluriennale) della legislazione di spesa, registrando le politiche pubbliche e i programmi che, al margine, sono toccati dagli interventi posti in essere. La legislazione di spesa si colloca tra il bilancio di previsione ("*programmato*") e il rendiconto ("*realizzato*"), tenendo conto delle proiezioni pluriennali del primo e dell'impulso dato dalla fase programmatoria, a monte del bilancio, espressa dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER). Rappresenta, in altre parole, una fotografia, interposta tra le due istantanee rappresentate dai due documenti contabili che, algebricamente (può assumere anche valore negativo, in caso di riduzione), spiega una quota della differenza. In questo quadro, la scomposizione e ricomposizione

della legislazione sulla base della classificazione funzionale COFOG⁴ che accompagna i bilanci preventivi e consuntivi, rende possibile un duplice livello di analisi. Nell'ambito della stessa Regione si possono intercettare le missioni e i programmi (rispettivamente politiche pubbliche e unità di voto del Consiglio) toccate nel corso della legislatura (e, allargando l'orizzonte temporale, tra più legislature), apprezzandone l'evoluzione. Nel confronto tra regioni diverse è possibile invece analizzare analogie e difformità, traendo indicazioni utili per migliorare le scelte future.

Su questa scia si collocano anche le recenti statuizioni della Consulta in tema di coordinamento tra la decisione di bilancio, costituzionalmente rimessa alla potestà legislativa regionale, e la «funzione certificativa svolta dalla Corte dei conti attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto regionale». Nella sentenza 11 marzo 2024, n. 39, la Corte ha ribadito che «Se [...] per un verso, la decisione di parifica non può in alcun modo incidere sulla potestà legislativa che la Costituzione attribuisce alle assemblee regionali, per un altro verso, però, l'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione medesima mette a disposizione anche dell'ente controllato "dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di "bene pubblico" del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali" (...)».

⁴ Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzioni (Classification Of Function Of Government - COFOG).

3 LE TECNICHE DI COPERTURA

3.1 I parametri della verifica

Il terzo comma dell'art. 81 della Costituzione stabilisce che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. La disciplina attuativa è contenuta negli articoli 17, 18 e 19 della l. n. 196/2009 sulla contabilità e finanza pubblica, che regolano la copertura finanziaria delle leggi. In particolare, l'art. 19, co. 2, prevede che le Regioni debbano indicare la copertura per le leggi che generano nuovi o maggiori oneri per la loro finanza o quella di altre amministrazioni pubbliche, utilizzando i criteri previsti dall'art. 17.

La Corte costituzionale (pronuncia 22 luglio 2025, n. 121) ha avuto modo anche di recente di precisare che «*la copertura finanziaria delle spese e l'equilibrio di bilancio sono "due facce della stessa medaglia" (sentenza n. 274 del 2017), dal momento che l'equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all'intero arco temporale di riferimento. L'equilibrio di bilancio, infatti, costituisce un obbligo sostanziale per il legislatore statale e regionale e si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (ex multis, sentenze n. 255 e n. 253 del 2022, n. 226 e n. 106 del 2021, n. 115, n. 112 e n. 4 del 2020). L'obbligo di copertura finanziaria delle leggi trova conferma per lo Stato nella legge n. 196 del 2009 il cui art. 17, rubricato "Copertura finanziaria delle leggi", prevede che "[i]n attuazione dell'articolo 81 della Costituzione [...] ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma". Quanto alle regioni, tale principio è espressamente previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (...)*».

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti devono quindi verificare ogni anno tutte le norme regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, anche in assenza di un collegamento diretto al ciclo di bilancio.

Quanto all'oggetto dell'obbligo, si deve ritenere che esso riguardi senza alcun dubbio tutte le leggi "in senso sostanziale", vale a dire quelle che, determinando un contenuto precettivo, sono in astratto idonee a determinare nuove spese.

Ovviamente, non risulta elemento ostativo all'analisi l'autodichiarata assenza di oneri dell'atto normativo, che dovrà essere comprovato da adeguati elementi nella relazione tecnica.

Si deve inoltre ritenere irrilevante che tale contenuto sia presente in atti normativi rientranti nel ciclo del bilancio pur se, in relazione alle modalità di controllo, è dato rilevare una certa disomogeneità tra l'operato delle sezioni regionali quanto a tale tipologia di leggi.

Al riguardo, pare opinabile la differenziazione tra leggi di settore, ovvero le leggi che rinverrebbero nel bilancio la loro copertura, e leggi “finanziarie” (legge di stabilità, di assestamento, di variazione) che recherebbero esse stesse le risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese previste.

Il controllo della copertura finanziaria, infatti, non si limita al dato formale della previsione sulle spese, ma concerne anche la natura giuridica delle risorse finanziarie o la loro esistenza.

Peraltro, l’attuale formulazione dell’articolo 81 della Costituzione (che, a differenza della precedente, non riferisce l’obbligo della copertura a «[o]gni altra legge») induce a ritenere che l’obbligo di copertura, e il correlativo potere di verifica, sia riferibile a qualsiasi tipologia di legge. La prassi degli ultimi decenni ha peraltro evidenziato una progressiva attrazione delle decisioni onerose da parte della sessione di bilancio in cui provvedimenti “omnibus” tendono a incidere al margine più politiche pubbliche e programmi. È quindi molto importante considerare, nello scrutinio di quantificazione e copertura, proprio questi provvedimenti (legge di stabilità, legge di assestamento), la cui natura sostanziale è ormai acclarata.

Si devono invece ritenere eccettuate le leggi in mero senso formale, quali quelle di approvazione dei rendiconti, così della Regione come degli enti strumentali regionali, a volte numerose (ad esempio, per la Basilicata: legge regionale 11 marzo 2024, n. 9; legge regionale 28 settembre 2024, n. 25; legge regionale 14 ottobre 2024, n. 31; legge regionale 24 ottobre 2024, n. 32; legge regionale 24 ottobre 2024, n. 33; legge regionale 12 novembre 2024, n. 35; legge regionale 12 novembre 2024, n. 36; legge regionale 12 novembre 2024, n. 37; legge regionale 12 novembre 2024, n. 38; legge regionale 12 novembre 2024, n. 39; legge regionale 12 novembre 2024, n. 41).

In questo caso, infatti, è assorbente il carattere non normativo degli atti approvati, da parte dell’organo legislativo, solo per l’opportunità politica di ricondurre alle assemblee rappresentative il controllo sugli enti del perimetro consolidato.

La verifica si articola in tre fasi, partendo dall’analisi della natura giuridica degli oneri, procedendo alla verifica della quantificazione degli stessi nella relazione tecnica e, infine, valutando la individuazione delle risorse per la loro copertura finanziaria.

La Corte costituzionale (sentenza 2 maggio 2023, n. 82) ha precisato che l’obbligo di quantificazione degli oneri a regime delle spese pluriennali continuative riguarda solo le «*spese obbligatorie*», potendosi rinviare «*per quelle facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi*».

Presupposto dell’obbligo di quantificazione è quindi che al legislatore regionale non sia rimesso anche l’*an* della realizzazione delle attività, ma che la norma onerosa contenga previsioni di immediata applicazione. Dall’onere facoltativo, per quanto anch’esso non obbligatorio, si differenzia tuttavia quello meramente ipotetico, vale a dire quello che, seppure non puntualmente quantificabile, sia certo nell’*an*: in questo caso

la prevalenza della cautela e della ragionevolezza dettate dal principio di copertura finanziaria impongono la definizione delle modalità con cui sostenere la spesa (cfr. Corte cost., sentenza 7 aprile 2023, n. 64)⁵.

La quantificazione dell'onere deve riguardare ciascuna disposizione per ognuna delle annualità nelle quali esso, in base al suo contenuto, è destinato a manifestarsi. La quantificazione deve basarsi su misurazioni certe o comunque contraddistinte da un ragionevole grado di certezza, in quanto supportate da stime puntuali.

Dopo questi passaggi viene in evidenza la fase della individuazione dei mezzi di copertura per le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri.

3.2 La morfologia giuridica degli oneri finanziari

Ai fini della individuazione della morfologia giuridica degli oneri, è necessario riferirsi alle tipologie di spese previste dall'art. 21, co. 5 e ss., della l. n. 196/2009.

In particolare, l'art. 21, co. 5, elenca le seguenti tipologie di spesa:

- a) oneri inderogabili (tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie);
- b) fattori legislativi (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa);
- c) spese di adeguamento al fabbisogno.

3.3 In particolare: gli oneri continuativi e pluriennali

Si definiscono "di carattere continuativo" le spese previste da leggi caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità imprecisata di esercizi finanziari.

Si definiscono "pluriennali" le spese aventi una consistenza variabile, comunque non circoscritta ad un esercizio finanziario. Spesso il criterio di questa distinzione è incentrato sulla natura della spesa: corrente quella connessa a oneri continuativi e di investimento quella che incide su una pluralità di esercizi.

Per quanto riguarda le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo o pluriennale, la disciplina che ne specifica la modalità di copertura sull'orizzonte pluriennale di spesa si rinviene all'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che: «Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione

⁵ Nella sentenza 7 aprile 2023, n. 64 viene affermato che: «la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. "impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte" (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). La copertura di nuove spese, inoltre, "deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri" (sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 183 del 2016). A tali indicazioni non sfuggono le norme regionali, poiché "il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira" (così la sentenza n. 307 del 2013; più di recente, sentenze n. 187 del 2022 e n. 244 del 2020)».

e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale (come anche prevede la legge di contabilità n. 196), può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa».

Come si nota, il legislatore detta una disciplina differenziata, in quanto solo per le spese obbligatorie a carattere continuativo è previsto l'obbligo di quantificazione a regime.

In proposito, va sottolineato che la copertura, quale che sia la quantificazione nel corso del tempo, è da porre a carico della legge istitutiva dell'onere medesimo e non dei mezzi di bilancio già destinati ad altre finalità in base ai rispettivi titoli sottostanti. Ciò posto, le norme di contabilità statale (art. 30, co. 6 della l. n. 196/2009) e regionale (art. 38 del d.lgs. n. 118/2011), pongono il problema dell'esatta individuazione della natura dell'onere, se continuativo, ovvero se si tratta di un onere obbligatorio oppure flessibile.

Laddove per il primo è la legge sostanziale, che lo istituisce, a dover indicare il *quantum* anno per anno, ovvero l'onere a regime, fermo rimanendo che la copertura deve essere prevista, anno per anno, dalla medesima legge istitutiva, non potendosi far riferimento alle leggi di bilancio. Infatti, solo se l'onere non è obbligatorio, la compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell'onere medesimo) a indicare un *quantum*, tenuto conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla legge istitutiva. Il rinvio al bilancio della quantificazione di disposizioni che recano oneri continuativi conferisce allo strumento maggiore flessibilità e aumenta la sua possibilità di svolgere una funzione anticiclica nella dinamica congiunturale. Ciò è positivo, in quanto potenzia una funzione essenziale del bilancio, ma non può essere applicato a tipologie di spesa in cui prevalga il carattere di rigidità (che travolgerebbe lo stanziamento contabile).

Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (sentenza 10 novembre 2020, n. 235), proprio nello spirito dell'armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese in combinato disposto, nel senso, cioè, che la norma più completa (art. 30, co. 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura "seguendo" nel tempo l'onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi. Il caso più evidente è quello di un onere pluriennale o continuativo la cui dimensione a regime ecceda più volte quella del terzo anno; nella fattispecie in questione la copertura indicata per il primo triennio deve contenere meccanismi interni ed automatici che consentano ad essa di ragguagliarsi al picco di onere previsto per un anno anche lontano dal triennio iniziale. L'introduzione di clausole di salvaguardia automatiche nei provvedimenti di spesa si è spesso rivelato nella prassi un meccanismo elusivo, introdotto per affermare fini non adeguatamente sostenuti dai relativi mezzi. La

più recente legislazione nazionale (legge 4 agosto 2016, n. 163) tende a riportare nella sfera del decisore la correzione di eventuali scostamenti (cd “consequenti iniziative”). Per questo è necessario un attento monitoraggio dei provvedimenti in essere, al fine di esercitare un’azione tempestiva (vedi *infra*).

3.4 Gli oneri continuativi o permanenti

L’art. 19 della l. n. 196/2009 prevede che, per le leggi regionali che comportano oneri continuativi o permanenti, la Regione possa gestire la copertura finanziaria in due modi. Può, infatti, aggiornare ogni anno lo stanziamento necessario tramite la legge di stabilità, oppure effettuare fin da subito una previsione pluriennale, indicando nella legge iniziale o nella stessa legge di stabilità come le spese saranno distribuite e finanziate nei tre anni successivi, in linea con l’orizzonte triennale del bilancio di previsione. In questo modo, le Regioni possono assicurare una programmazione più flessibile e coerente della spesa pubblica nel tempo.

La rimodulazione, evidentemente, deve seguire l’evoluzione delle variabili sottostanti agli oneri, segnatamente di quelli di natura obbligatoria, tenuto conto degli equilibri di bilancio.

Solo per le ipotesi di spese di carattere pluriennale o continuativo non aventi natura obbligatoria è consentito, da parte delle Regioni, per la quota di spesa che non gravi sull’esercizio in corso, rinviare alla legge di bilancio la quantificazione dell’onere e l’individuazione della copertura (Corte costituzionale, sentenza 26 novembre 2021, n. 221).

Le spese pluriennali o continuative aventi natura obbligatoria impongono, invece, al legislatore regionale, di quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicarne l’onere a regime (Corte costituzionale, sentenze 25 luglio 2022, n. 190 e 4 maggio 2023, n. 84). Nel caso di *ius superveniens* che rimoduli oneri già approvati, il legislatore è tenuto a predeterminare i mezzi destinati alla loro copertura quando le nuove disposizioni importino oneri maggiori di quelli derivanti dalla legislazione preesistente (Corte cost. sentenza 27 marzo 1974, n. 83).

3.5 Gli oneri pluriennali

Non può escludersi che una legge di spesa rechi oneri non continuativi, ma solo pluriennali di natura non obbligatoria, come sarebbe ad esempio nel caso di previsione di spese per investimenti, i cui stanziamenti dipendono dalle variabili sottostanti.

In questi casi, la norma va interpretata nel senso che la rimodulazione deve essere tale da garantire l’occorrenza derivante dall’evoluzione delle variabili che determinano l’entità degli oneri cui occorre far fronte nell’esercizio in corso e negli esercizi successivi, entro il limite massimo fissato dalla legge

che dispone l'intervento. Qualora, pertanto, vi sia necessità di risorse aggiuntive, andrà individuata una copertura ulteriore con legge *ad hoc*.

Sulle leggi di investimento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha introdotto nel sistema un cambio di paradigma finalizzato a rendere maggiormente efficace questa tipologia di spesa. In sintesi, il nuovo meccanismo prevede l'affiancamento del processo di svolgimento delle varie fasi della spesa con quello della realizzazione degli obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*). Ciò è particolarmente rilevante nello scrutinio di quantificazione degli oneri e nel monitoraggio della legislazione necessario per la verifica delle coperture adottate.

3.6 La quantificazione degli oneri

Con riferimento alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, deve ritenersi che detta operazione consista in una valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione normativa in relazione alla distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio. Infatti, stando al principio richiamato dall'art. 17 della l. n. 196/2009, ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare «*espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa*». Coerentemente, il successivo co. 10 chiarisce che «*le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi*», con conseguente impossibilità di dar corso alla relativa spesa al di fuori dei limiti autorizzati e finanziariamente coperti. In ordine alla configurazione dell'onere va sottolineato come esso debba essere obbligatoriamente inquadrato o come limite massimo di spesa o come semplice previsione (in presenza, ad esempio, di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse).

In questi casi la quantificazione dell'onere assume un rilievo particolare. Il meccanismo normativo vigente prevede, infatti, in caso di scostamento significativo, le cosiddette "conseguenti iniziative" legislative (co. 13, art. 17), che il Ministro dell'Economia e delle finanze assume tempestivamente. In questo modo la decisione sulla correzione da effettuare ritorna nel dominio (e nella responsabilità) del Parlamento che aveva approvato la disposizione originaria. Nel passato era stata attivata una tecnica differente, attraverso la cosiddetta clausola di salvaguardia, che si è rivelata controproducente per gli equilibri di finanza pubblica (e per una corretta programmazione di bilancio). La previsione della clausola si era infatti estesa dal singolo provvedimento all'intera manovra, condizionando pesantemente le sessioni di bilancio future che, di anno in anno, risultavano appesantite dalla ricerca di misure tampone per disinnescarla.

L'argomento è collegato a quello delle c.d. clausole di invarianza finanziaria, sulla quale la Corte costituzionale ha più volte ribadito che *«la previsione, da parte di una legge regionale, della clausola di neutralità finanziaria non esclude ex se la violazione del parametro costituzionale»* dell'equilibrio di bilancio, dovendo essere la quantificazione degli oneri effettuata sulla base di previsioni attendibili e realistiche sull'impatto delle iniziative legislative potenzialmente onerose (si veda, solo da ultimo, la sentenza del 19 maggio 2022, n. 124).

La questione è stata parzialmente risolta con gli scostamenti di bilancio attuati nel periodo pandemico, consentiti dall'allentamento dei vincoli eurounitari derivanti dal Patto di stabilità, sospeso per l'emergenza. Da allora, la clausola è stata sostanzialmente espunta dallo strumentario della decisione di finanza pubblica.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale stabiliscono che la copertura deve essere *«credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»* (sentenze 18 giugno 2008, n. 213 e 30 marzo 2012, n. 75).

4 LA RELAZIONE TECNICA

4.1 Nozione

Un tema centrale nelle relazioni regionali riguarda la completezza della relazione tecnica che accompagna le leggi di spesa. Questa relazione è fondamentale per valutare correttamente gli effetti finanziari delle norme e la congruità delle relative coperture. Ai fini della verifica prevista dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, è necessario disporre di tutte le informazioni utili, in particolare sulla natura giuridica degli oneri (anche potenziali) e sulla loro quantificazione.

In base all'art. 17, co. 3, della l. n. 196/2009, ogni disegno di legge di iniziativa governativa con impatto finanziario deve essere corredato da una relazione tecnica che specifichi l'ammontare delle entrate e delle spese previste, nonché le modalità di copertura. Per la spesa corrente e le minori entrate, vanno indicati gli oneri annuali fino alla piena attuazione della norma; per le spese in conto capitale, occorre invece indicare la distribuzione su più anni e il costo complessivo in relazione agli obiettivi previsti.

Dalla disposizione si evince chiaramente che una minore entrata va considerata, a fini di copertura, equivalente ad un maggior onere.

Nella relazione vanno indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica. È molto importante (soprattutto con riferimento alle principali politiche pubbliche regionali, quali la sanità e i trasporti, gestite attraverso capitoli o fondi) quantificare le disposizioni che modificano la legislazione vigente, indicando con precisione l'impatto (onere o risparmio) della innovazione e (l'eventuale) riflesso (sempre con riferimento all'onere o al risparmio) su quanto stabilito dalla legislazione in essere.

La Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenze 20 dicembre 2022, n. 255, punto 9.2. dei *Considerato in diritto*) ha affermato, in proposito, che il combinato degli artt. 17 e 19 della l. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. L'art. 19, co. 1 della stessa legge, specificativa del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa.

In conformità con il carattere sostanziale e non formale del principio di copertura finanziaria, la Corte costituzionale ha recentemente ribadito che «*I parametri afferenti all'obbligo di copertura delle leggi, all'equilibrio di bilancio e alla sana e corretta gestione finanziaria si pongono in stretta interdipendenza*» (sentenza 11 marzo 2024, n. 39). Nella sentenza n. 58 del 18 aprile 2024, il concetto ha trovato più estesa declinazione, allargandosi la disamina della Corte anche al tema, collegato, dell'armonizzazione.

4.2 Funzione

La Corte costituzionale ha più volte evidenziato l'importanza della relazione tecnica nella quantificazione degli oneri finanziari delle leggi. Ogni norma con impatti economici, positivi o negativi, deve essere accompagnata da un'istruttoria dettagliata che ne illustri gli effetti e la compatibilità con le risorse disponibili (sentenza 25 luglio 2014, n. 224). Già nel 1994 (sentenza n. 313) la Corte sottolineava il ruolo della relazione tecnica come strumento di trasparenza nelle decisioni di spesa. Inoltre, riguardo agli oneri pluriennali, ha affermato che senza una relazione tecnica chiara che consenta di valutare e monitorare gli oneri nel tempo, diventa impossibile gestire eventuali aumenti rispetto alle previsioni iniziali, il che può rendere la legge di spesa incostituzionale (sentenza 15 febbraio 2013, n. 26).

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR, ha precisato che *«la relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio(...). Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere»*.

La Corte costituzionale (sent. 2 maggio 2023, n. 82) ha ribadito che *«[i]l principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di quantificazione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. impongono un preciso vincolo al legislatore, che viene declinato nella redazione della relazione tecnica, disciplinata dall'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in base al quale tutti gli atti normativi sono accompagnati, appunto, dalla suddetta relazione, "predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti"»*.

Nei casi in cui la Relazione tecnica si riveli insufficiente, la difficoltà di operare la verifica dei mezzi di copertura può riflettersi sino alla più grave ipotesi di possibili non conformità della norma medesima all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

4.3 La clausola di neutralità finanziaria

L'art. 17, co. 6-bis della l. n. 196/2009 si occupa della clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che in tali casi «*la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria*».

Il legislatore regionale è sempre tenuto a redigere la relazione tecnica, sia quando la norma non richiede nuove coperture in quanto utilizza risorse già presenti a bilancio – essendo comunque necessario indicarne l'entità per dimostrarne l'adeguatezza – sia quando la norma non sembra avere effetti finanziari, la cui assenza deve essere comunque dimostrata. Non è quindi corretto escludere la relazione tecnica nel caso di norme ritenute non onerose, perché essa è fondamentale per dimostrare la reale assenza di impatti finanziari. Inoltre, non è valido sostenere che una norma non comporti oneri solo perché ha carattere ordinamentale, poiché anche questi atti possono generare spese, come evidenziato da casi concreti.

Ad esempio, nell'anno esaminato, così come nel 2023, talune leggi (v. l.r. Basilicata 16 luglio 2023 e l.r. Sardegna, 5 febbraio 2024, n. 3) hanno attribuito alla Regione interessata, agli enti pubblici economici regionali e alle società regionali un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dal c.d. *superbonus*, prevedendone anche l'acquisto da parte di queste ultime. Al contempo, pur in presenza di una serie di attività gestionali, e di un rischio di insolvenza derivante da suddetti crediti, le leggi in questione sono state qualificate come non foriere di oneri finanziari.

Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2023) ha ribadito che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che (sentenza 10 maggio 2012, n. 226) «*ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile*» consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura.

Di fatto, l'analisi delle relazioni delle Sezioni regionali di controllo ha fatto emergere situazioni in cui (si veda il tema dell'acquisizione dei crediti fiscali da parte di società partecipate) la clausola di neutralità finanziaria è stata apposta ad atti normativi suscettibili di determinare nuovi oneri, per di più, nel caso di specie, non quantificati. Infine, deve essere sottolineato come la norma deve intendersi onerosa non solo nel caso in cui derivino oneri a carico dell'ente regionale, ma anche nell'ipotesi di spese ricadenti su enti

collegati o comunque infraregionali (Aziende sanitarie, Consigli regionali, Province o altri enti locali, nonché enti pubblici e società ricomprese nel perimetro finanziario ISTAT). Infatti, logicamente, i riflessi finanziari negativi debbono ritenersi sussistenti non solo quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio regionale, ma anche laddove siano posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria.

Inoltre, sotto il profilo del diritto positivo, l'art. 19, co. 2 della l. n. 196/2009 impone al legislatore regionale di indicare la copertura finanziaria anche per i nuovi o maggiori oneri posti a carico della finanza di altre amministrazioni pubbliche.

Infine, non può essere escluso che anche in tali ipotesi sussistano oneri finanziari direttamente ricadenti sulla Regione, ad esempio in relazione ad attività organizzativa o gestionale.

Al fine di assicurare l'effettiva attuazione del principio di copertura finanziaria, il co. 1 dell'art. 17 della l. n. 196/2009 detta anche l'elenco delle "modalità" attraverso le quali il principio può attuarsi:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità) (art. 17, co. 1, lett. a);
- b) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, da cui derivino risparmi di spesa (art. 17, co. 1, lett. a-bis);
- c) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata) (art. 17, co. 1, lett. b);
- d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale) (art. 17, co. 1, lett. c).

Dall'analisi delle relazioni delle Sezioni regionali di controllo emerge un ricorso all'aumento delle entrate con finalità di copertura assolutamente marginali, anche per effetto della non ancora avvenuta piena attuazione delle norme costituzionali (Corte cost., sent. n. 17/2004; più di recente, sentt. n. 45/2025 e n. 195/2024) che garantiscono alle Regioni potestà impositiva (art. 119, primo comma, Cost.). Lo scarso ricorso all'imposizione fiscale quale modalità di copertura è, peraltro, riscontrabile anche nelle Regioni a statuto speciale, in cui la facoltà impositiva è indiscussa da tempo più risalente.

4.4 I mezzi di copertura “interni” ed “esterni”

I mezzi di copertura si distinguono in “mezzi interni”, quando sono già stati considerati nel bilancio, e “mezzi esterni”, quando si è in presenza di risorse aggiuntive, come nel caso della previsione legislativa di nuove e maggiori entrate.

Le tipologie indicate alle lettere a), a-bis) e b), dell’art. 17, co. 1, l. n. 196/2009, individuano mezzi di copertura “interni”. Si tratta dell’impiego di fondi precostituiti in bilancio attraverso l’accantonamento in fondi speciali destinabili alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, nonché di modifiche ai parametri che regolano l’evoluzione della spesa (determinandone il risparmio) e di decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti, ovviamente, della quota non ancora impegnata). Vanno ricondotti ai “mezzi interni”, anche i fondi di riserva, disciplinati per le Regioni dall’art. 48 del d.lgs. n. 118/2011 che, nel rinviare all’ordinamento regionale la disciplina delle modalità e dei limiti di prelievo delle somme da detti fondi, ne prevede tre tipologie: un fondo di riserva per le spese obbligatorie; un fondo di riserva per le spese impreviste; un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, iscritto nel solo bilancio di cassa.

Quanto ai mezzi esterni, la lettera c) li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate, restando comunque esclusa la possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l’utilizzo di poste a copertura di spese in conto capitale, poiché in tal caso si incorrerebbe nella non consentita ipotesi di dequalificazione della spesa.

Va rimarcato che il riferimento al carattere legislativo delle modifiche è essenziale per escludere utilizzi a copertura di mere previsioni di entrate migliorative rispetto alla legislazione vigente.

4.5 Il ricorso ai fondi speciali quale mezzo di copertura

La Sezione autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 8/SEZAUT/2021 /INPR) ha sottolineato, in particolare, come gli accantonamenti di risorse nei fondi speciali, in sede di bilancio di previsione, costituiscano espressione di una necessaria programmazione regionale ed è questa la ragione per cui *«l’utilizzo dei fondi speciali costituisce la modalità organizzativa più adatta [...] poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall’altro, di concentrare nell’approvazione del bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie»*.

Nel corso dell’analisi della legislazione onerosa, è stato rilevato il ricorso sovente ritenuto improprio ai fondi di riserva. Al riguardo, deve essere sottolineato che il ricorso ai fondi speciali è riservato all’ipotesi in cui il nuovo o maggiore onere ricada nell’oggetto per cui detto fondo era stato programmato. Tale problematica è emersa anche per la legislazione del 2024 e se ne darà conto nella parte sintetica della relazione.

Nel caso, non infrequente nella legislazione regionale esaminata, in cui solo le risorse per la nuova norma onerosa siano tratte dall'accantonamento operato nei fondi speciali, non si versa nell'ipotesi dell'art. 17, co. 1, lett. a), l. n. 196/2009 ma si è in presenza di un'utilizzazione di risorse di bilancio, i cui presupposti e limiti saranno esplicitati nel paragrafo successivo.

In taluni casi, riscontrati in passato (v. l.r. Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 2023, n. 8) la copertura della spesa è stata assicurata attraverso prelievo da fondi speciali, senza tuttavia specificare quali capitoli o fondi vengano interessati dal prelievo e se le risorse ivi accantonate siano disponibili.

In generale, comunque, deve sussistere in relazione a detti fondi sia la possibilità giuridica di imputare spese (si veda, ad esempio, la preclusione dell'art. 49, co. 2 del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui dette risorse non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime) che l'indicazione previa degli ulteriori provvedimenti finanziari richiesti (variazioni di bilancio, impegni e liquidazione delle spese) per la necessaria copertura finanziaria delle leggi.

I fondi speciali rappresentano una fonte di copertura ottimale per molteplici ragioni. Infatti, vengono definiti nell'ambito della sessione di bilancio, quindi sono congruenti con gli obblighi di equilibrio strutturale da realizzare in quella sede; depotenziano la dimensione qualitativa del bilancio accentuandone quella quantitativa, in linea con gli indirizzi del legislatore nazionale che, quando ha espunto la legge di stabilità dalla decisione di bilancio (legge 4 agosto 2016, n. 163), ha stabilito che nella prima sezione del nuovo bilancio integrato dello Stato siano indicate solo le misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi quantitativi indicati nei documenti di programmazione (la legge di stabilità includeva anche quelli qualitativi); infine, ampliano lo spazio della programmazione che dovrebbe svolgersi, con maggiore profondità rispetto alle attuali prassi (salvo eccezioni), nella fase a monte della sessione di bilancio.

4.6 Il divieto del ricorso a risorse del bilancio quale mezzo di copertura

Come si desume dall' art. 17 della l. n. 196/2009, non è consentita la copertura di nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio; a meno che, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo. Il che sarà possibile sia in presenza di oneri discrezionali sia di oneri obbligatori, se la legge oggetto di riduzione sia idonea ad offrire le necessarie disponibilità finanziarie.

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 28 luglio 2022, n. 200 (al punto 7.3. dei Considerato in diritto), nella quale la Corte costituzionale ha affermato che *«non è corretto che le risorse già stanziare per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l'ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio. Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili»*.

Deve essere, inoltre, ribadito che la copertura con risorse di bilancio (previa necessaria riduzione di precedente autorizzazione legislativa di spesa che già destinava le risorse appostate in bilancio) deve essere accompagnata dalla previa verifica e congrua dimostrazione della relativa capienza, circostanza che in taluni casi in passato ha portato la competente Sezione regionale di controllo (ad esempio la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in relazione agli artt. 9, 11 e 12 della l.r. 5 giugno 2023, n. 11) a richiedere chiarimenti circa la riscontrata criticità, relativa al difetto di sufficiente copertura.

La prassi mostra l'utilizzo di questa fattispecie nell'ambito delle missioni relative alla salute e ai trasporti che, come è noto, interessano una quota preponderante dei bilanci regionali. In particolare, il fenomeno si verifica attraverso l'imputazione di molte iniziative di spesa al capitolo in cui è appostato lo stanziamento del fondo indistinto. In questo caso (e in quelli analoghi) è necessario che sia dimostrato analiticamente il peso del nuovo intervento e la sua interazione quantitativa con gli altri programmi esistenti.

4.7 Le forme anomale di copertura

I principi di copertura finanziaria delle spese e di equilibrio di bilancio sono connessi in modo inscindibile (Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2025, n. 121).

In tale ottica, particolare cautela deve essere utilizzata nel ricorso a forme di copertura non espressamente previste dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e, in particolare, alle risorse ricavate a "saldo".

In generale, nel rispetto della c.d. *golden rule* (che opera, invece, stabilendo una specifica regola di copertura e che impone di contrarre l'indebitamento *«solo»* per spesa di investimento, art. 119, Cost.) ogni forma di "entrata" è correttamente utilizzabile quale forma di copertura, nei limiti dell'equilibrio finanziario che, rispetto alla copertura, rappresenta l'altra faccia *«della stessa medaglia»* (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2012): tuttavia, l'applicazione di dette forme di copertura esige il rispetto dei chiari e consolidati principi stabiliti dalla Corte costituzionale, secondo cui la copertura di nuove spese deve essere *«credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»* (sentenze 18 giugno 2008, n. 213 e 30 marzo 2012, n. 75).

Tuttavia, nel caso di forme di copertura rappresentate da un saldo (complessivo, come il risultato di amministrazione; o parziale, come il margine di parte corrente), il tema della corretta valutazione

concerne sia la quantificazione delle entrate che quella delle spese, a differenza delle forme “ordinarie” di copertura.

In tema di copertura di oneri pluriennali, in un caso esaminato dalle precedenti relazioni è stata rilevata la copertura con il saldo positivo (o margine, trattandosi di un “saldo” solo interno e parziale) di parte corrente.

Esso consiste nella differenza tra entrate correnti e spese correnti previste nel corso dell’esercizio finanziario, dal 1° gennaio al 31 dicembre indicando quindi la deficienza o eccedenza di copertura per spesa corrente, ed è una modalità cui (a certe condizioni) le Regioni possono fare ricorso per la copertura delle spese di investimento.

Al fine di garantire che la suddetta copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, come stabilito dal principio contabile n. 16, l’utilizzo del margine corrente è sottoposto a particolari condizioni a seconda della “quota” del margine considerato con riferimento sia all’esercizio di imputazione della spesa, sia con riferimento all’ordinamento delle Regioni, distinguendo tra Regioni ad autonomia speciale e Regioni a statuto ordinario.

La relativa disciplina è affidata al principio contabile generale n. 16, allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punti dal 5.3.3 al 5.3.10, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, così come modificati e integrati dal decreto ministeriale 30 marzo 2016, dal decreto ministeriale 1° marzo 2019 e dal decreto ministeriale 1° agosto 2019).

Essa prevede la possibilità, per le Regioni, di dare copertura alle spese di investimento utilizzando il saldo positivo di parte corrente nelle tre declinazioni previste dal citato punto 5.3.3:

- a) margine corrente consolidato (si veda anche il punto 5.3.5);
- b) quota del margine corrente derivante da maggiori entrate non comprese nella quota del margine consolidato;
- c) quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, con delle limitazioni relativamente all’importo massimo impegnabile.

Si tratta, dunque, di una modalità espositiva di copertura di spese pluriennali (nella specie di investimento) e non di un mezzo di copertura diverso o ulteriore rispetto a quelli indicati dall’art. 17 della l. n. 196/2009; tant’è che il principio contabile in questione richiama, a copertura di oneri obbligatori da investimento, i mezzi tipici: la disponibilità di nuove o maggiori entrate (b) o la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (c).

Maggiore attenzione va posta nell’applicazione del principio contabile n. 16 di cui al punto 5.3.6, che prevede quale “mezzo di copertura” la quota del saldo positivo di parte corrente (a) risultante dal prospetto

degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati. Si tratta di una disposizione “rischiosa” in considerazione di possibili sopravvenienze onerose che potrebbero erodere i “margin di saldo libero consolidati”.

Invero, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’applicazione del principio contabile n. 16 di cui al punto 5.3.6 non può che riferirsi (segnatamente) ad oneri flessibili e comunque non obbligatori; infatti, la quota del saldo positivo di parte corrente (a) risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati rimane per definizione condizionata dai numerosi e mutevoli fattori, segnatamente esogeni, che concorrono a determinare anno per anno il saldo; sicché, in considerazione dell’ontologica aleatorietà della replicabilità nel tempo del saldo positivo corrente, esso non può, di per sé, predicarsi quale «*credibile, sufficientemente sicuro, non arbitrario o irrazionale*» mezzo di copertura da ritenersi in equilibrato rapporto con la spesa obbligatoria pluriennale che si intenda effettuare in esercizi futuri (in tema di copertura di oneri pluriennali, si vedano le sentenze della Corte costituzionale 23 marzo 2023, n. 48; 31 marzo 2023, n. 57; 2 maggio 2023, n. 82; 4 maggio 2023, n. 84; 1 giugno 2023, n. 109; 5 giugno 2023, n. 110), a meno che non risulti offerta (segnatamente attraverso la Relazione tecnica) la dimostrazione della sostenibilità nel tempo del saldo, anche attraverso la previsione di clausole di salvaguardia alla luce delle rilevanti criticità evidenziate. Analoghe considerazioni possono essere effettuate nelle fattispecie (concretizzatesi in leggi esaminate nell’esercizio in corso: v. l.r. Valle d’Aosta 12 giugno 2024, n. 7; l.r. Puglia 16 febbraio 2024, n. 2) di copertura tramite l’avanzo di amministrazione, che rappresenta il più ampio saldo tra entrate e spese dell’esercizio di riferimento.

In generale, l’applicazione di dette forme di copertura esige comunque il rispetto dei chiari e consolidati principi stabiliti dalla Corte costituzionale, secondo cui la copertura di nuove spese deve essere «*credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri*» (sentenze 18 giugno 2008, n. 213 e 30 marzo 2012, n. 75); con la conseguenza che la giurisprudenza costituzionale ha stigmatizzato, ad esempio, l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto, in quanto «*entità giuridicamente ed economicamente inesistente*» (sentenza 25 ottobre 2013, n. 250).

In passato, particolarmente ricorrente è stata poi l’utilizzazione di espressioni quali la disposizione di «*variazioni per competenza e cassa, di pari importo*» senza indicare le ragioni della riduzione. Deve, infatti, essere ribadita la necessità di una esplicita riduzione dell’autorizzazione di spesa sostanziale; inoltre, in tali fattispecie, la legge finisce per assumere un ruolo improprio, sostanzialmente assimilabile alle esigenze cui risponde un provvedimento amministrativo di variazione.

Al riguardo deve essere osservata la differenza tra quanto previsto per lo Stato dall’art. 6, co. 3 e dall’art. 23, co. 3-bis, l. n. 196/2009 con riferimento alle variazioni compensative, e quanto disposto per le

Regioni ex art. 51 d.lgs. n. 118/2011, che enuncia un tendenziale principio di variazione del bilancio con espresso atto legislativo.

Si tratta di una discrasia cui potrebbe essere posto rimedio in sede di riforma dell'ordinamento contabile, salvaguardando però quella rispondenza della variazione alla scelta politica del bilancio che, nello Stato, è garantita dal controllo preventivo della Corte dei conti sui relativi atti.

Inoltre, deve essere ricordato che l'art. 51, co. 6 del d.lgs. n. 118/2011, vieta di approvare variazioni dopo la data del 30 novembre, "fatte salve" quelle indicate alle lettere da a) ad h) dello stesso comma. Va ricordato che si tratta di un termine perentorio e che le esclusioni a tale principio rivestono carattere eccezionale e tassativo. Per contro, tale preclusione non è sempre stata rispettata: si sottolineano al riguardo le criticità riscontrate nelle leggi regionali Abruzzo 9 dicembre 2024, n. 24; 16 dicembre 2024, n. 25; 6 dicembre 2024, n. 26; 16 dicembre 2024, n. 27.

In relazione alle leggi scrutinate nel presente referto, per tale modalità di finanziamento sono state svolte dalle Sezioni regionali di controllo approfondite analisi anche sulle ragioni della riduzione delle pregresse autorizzazioni di spesa (v. l.r. Liguria 29 marzo 2024, n. 3).

Infine, deve essere segnalato che, nell'ambito dell'analisi operata dalle Sezioni regionali di controllo, è stato in passato riscontrato un caso (l.r. Puglia 15 giugno 2023, n. 11) in cui la copertura della relativa spesa è stata operata tramite il riferimento ai residui passivi. Si tratta, tuttavia, di voce che non può costituire fonte di copertura, sia in quanto non espressamente contemplata dalla l. n. 196/2009, sia per giurisprudenza costituzionale risalente (Corte costituzionale, 31 marzo 1961, n. 16, secondo cui «L'obbligo del legislatore regionale di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrivere nel bilancio entrate che devono essere contemplate negli stati di previsione relativi ad esercizi futuri e perciò, nel momento nel quale l'iscrizione si verificherà, incerte ed eventuali, anzi affatto inesistenti»).

4.8 Mezzi di copertura finanziaria con dequalificazione della spesa, e difetto di copertura di nuovi oneri per interessi

In relazione alle verifiche della presente sede, deve essere segnalato il principio espresso dalla sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2021, n. 156.

Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., di una legge regionale che prevedeva l'impiego di parte del contributo statale (art. 1, co. 883, l. 30 dicembre 2018, n. 145) destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimento «come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato».

In sostanza, secondo la Corte, le norme regionali sono state ritenute lesive del citato parametro costituzionale, per non consentiti: a) utilizzo dei contributi posti a carico del bilancio dello Stato per finalità diverse da quelle previste nella citata norma statale (spesa corrente anziché spesa di investimento); b) previsione di nuovi oneri, quantificati ma non coperti, per interessi a carico del bilancio regionale derivanti dalle operazioni finanziarie connesse all'anticipazione temporale delle risorse statali da destinare ad enti diversi dalla Regione (ai Consorzi e alle Città metropolitane regionali).

L'operazione contraria, invece, come correttamente riscontrato in passato nell'esame di una legge regionale (l.r. Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 2023, n. 9), pur non essendo espressamente vietata, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio, e può essere sintomo di scarsa capacità programmatica.

5 LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nel 2024, la Corte costituzionale ha più volte toccato il tema delle coperture finanziarie alle iniziative di spesa regionali. Riguardato nel suo complesso, il quadro giurisprudenziale conferma l'aderenza a un sistema di vincoli in cui il principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - letto in combinazione con quello dell'equilibrio di bilancio, di veridicità e attendibilità delle scritture contabili e di armonizzazione dei relativi sistemi - acquista una valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'intero ciclo di bilancio.

Infatti, la potestà legislativa regionale, anche quando è sostenuta dalle maggiori garanzie statutarie dell'autonomia speciale, rimane strutturalmente subordinata a un nucleo di principi costituzionali (impennati sull'art. 81) che operano come limiti funzionali inderogabili, volti a garantire la sostenibilità complessiva della finanza pubblica e l'unità economica della Repubblica. Anche nel 2024 ricorre, tra i temi centrali, quello dell'intangibilità del perimetro sanitario e la priorità assoluta dei L.E.A.

Un primo asse ricostruttivo è offerto dalle sentenze del 24 gennaio e del 18 aprile 2024, nn. 39 e 58, nelle quali la Corte argomenta molto articolatamente sul nesso genetico tra veridicità del dato contabile e copertura finanziaria. Nella sentenza n. 39/2024, in particolare, viene evidenziato come l'accertata inattendibilità del rendiconto 2020 (caratterizzato da una sistematica sottostima del disavanzo, dalla presenza di residui attivi privi di giustificazione documentale, nonché da un FCDE strutturalmente inadeguato) affligga la scrittura di bilancio non come mera irregolarità tecnica, ma come alterazione sostanziale del risultato di amministrazione. Da ciò la Corte fa discendere un effetto caducante "a cascata", per il quale l'inattendibilità di una grandezza contabile incide sull'intero rendiconto, ne travolge gli allegati (da esso inscindibili, nell'architettura del d.lgs. n. 118/2011) e si propaga inevitabilmente alla legge di assestamento ed agli esercizi successivi. La sentenza n. 58/2024 completa tale costruzione, evidenziando come, ai sensi dell'art. 50, co. 1, del d.lgs. n. 118/2011, «*la regione deve approvare con legge l'assestamento di bilancio entro il 31 luglio, sulla scorta dei saldi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente; ovvero, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base del disegno di legge di rendiconto approvato dalla Giunta regionale*» (art. 50, co. 3-bis). «*Inoltre, la legge regionale di assestamento del bilancio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, l'ente deve assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio*» (art. 50, co. 2). Ciò posto, ogni scostamento o ritardo nell'adeguamento determina una indebita espansione della capacità di spesa. In questa prospettiva, la copertura finanziaria non può essere concepita come un dato meramente formale, ma presuppone la correttezza e attendibilità della base contabile: una copertura fondata su dati alterati è inesistente, perché costruita su una rappresentazione fittizia degli equilibri.

Su un piano diverso, ma complementare, si colloca la sentenza del 17 dicembre 2024, n. 201, nella quale il principio di copertura viene declinato in relazione al finanziamento delle prestazioni sanitarie *extra-Lea*. La questione riguardava la legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8, sul riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità, con l'istituzione di una conseguente rete di prestazioni sanitarie di supporto. Nel caso specifico, rilevando l'esistenza di una parziale forma di copertura per la spesa decisa a livello regionale (costituita da uno specifico fondo nazionale sulla sola fibromialgia), la Corte ha ribadito la clausola di non interferenza finanziaria degli oneri *extra-Lea* nel perimetro sanitario, soprattutto per le Regioni in piano di rientro. Ha infatti chiarito che «*Considerato che ogni piano di rientro è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell'effettività dei LEA [...] per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, mentre incorrono nel citato divieto le spese per «prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato»* (sentenze n. 242 e n. 161 del 2022). «*Ciò anche in considerazione della circostanza che, in condizioni di risorse limitate, l'uso delle stesse per prestazioni non obbligatorie mette a rischio la copertura delle spese per le prestazioni essenziali*» (sentenza n. 190 del 2022). In tale contesto, la copertura non può essere presunta né implicita, ma deve risultare da una verifica concreta della sostenibilità finanziaria dell'intervento. La distinzione operata tra le prestazioni relative alla fibromialgia – assistite da uno specifico fondo statale – e quelle concernenti l'elettrosensibilità – prive di copertura normativa e finanziaria – ha consentito alla Corte di affermare il principio sistematico: la non incidenza della spesa aggiuntiva sulle risorse vincolate ai Lea costituisce essa stessa condizione sostanziale di copertura ai sensi dell'art. 81 Cost., saldando così il principio di copertura a quello di coordinamento della finanza pubblica.

Le decisioni sulla legislazione regionale della Sicilia costituiscono quasi un *corpus* unitario, per la regolarità e l'organicità con cui sono affrontati temi connessi a quello della copertura pluriennale delle spese, ed in particolare quello del perimetro sanitario e del rientro dal disavanzo.

Con la sentenza del 4 gennaio 2024, n. 1 la Consulta ha vagliato la legittimità costituzionale di talune disposizioni della l.r. n. 6/2001, su questione sollevata dalle Sezioni Riunite di questa Corte per la Regione siciliana in sede di parificazione del rendiconto regionale 2020. La disposizione censurata disponeva l'assegnazione – all'Agenzia regionale siciliana per la protezione ambientale (ARPA) – di una quota di finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, per lo svolgimento di attività istituzionali non collegate ai Lea.

La Corte ha affermato, in particolare, che la qualificazione di una spesa come sanitaria non può dipendere da scelte nominalistiche del legislatore regionale, ma esclusivamente da una puntuale correlazione con prestazioni essenziali. Peraltro, sotto il profilo della copertura della spesa, è stato anche chiarito che «*in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza*

concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA».

L'impostazione è coerentemente sviluppata nella sentenza del 24 settembre 2024, n. 169, sulla l.r. n. 1/2024 della Regione siciliana. La disposizione, includendo nel novero degli enti del Servizio sanitario regionale un Centro di formazione e aggiornamento per il personale sanitario, è stata ritenuta illegittimamente idonea a determinare un ampliamento della spesa sanitaria, con sottrazione di risorse ai Lea, attraverso un percorso non rigoroso di selezione dei servizi finanziabili. Come chiarito dalla Corte, *«l'incremento di spesa è disvelato dallo stesso parere [...] dal quale si desume che (tra l'altro) per effetto della predetta qualificazione il Centro potrebbe stabilizzare il personale precario, assunto con contratto di diritto privato, con conseguenti rilevanti (e non quantificabili) oneri che finirebbero con il riverberarsi sul fondo sanitario regionale».* Emerge, in controluce, il fenomeno della copertura elusiva, in cui l'apparente neutralità finanziaria delle disposizioni di spesa cela in realtà l'introduzione di nuovi oneri non sostenuti da risorse effettive.

Le sentenze del 26 gennaio e del 4 luglio 2024, nn. 9 e 120, affrontano il tema della disciplina del disavanzo, in relazione al d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli) che consentiva alla Regione siciliana il ripiano decennale del disavanzo e la sospensione delle relative quote annuali. La Corte ha evidenziato che *«La previsione contenuta nel censurato art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che consente il ripiano delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, entro il termine massimo di dieci anni, viola l'obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall'art. 81, terzo comma, Cost. [permettendo] di ampliare la capacità della regione di effettuare nuove spese, provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione».* Nella prospettiva evidenziata dalla Consulta, la copertura finanziaria assume una dimensione dinamica e pluriennale che supera la giustificazione nell'esercizio corrente e postula la necessità di non proiettare squilibri sulle generazioni future. Infatti, la *«dilatazione dei tempi di recupero del deficit e la correlata riduzione dell'ammontare delle quote come originariamente determinate e accantonate e/o vincolate nel risultato di amministrazione, comporta, quale diretta conseguenza, un notevole ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana, la quale è incentivata ad effettuare nuove spese senza prevedere una idonea copertura, piuttosto che coprire il disavanzo precedente, provocando un peggioramento del già precario equilibrio finanziario».*

La sentenza n. 197 del 24 settembre 2024 è intervenuta su una pluralità di disposizioni della l.r. siciliana n. 3/2024, accomunate dalla previsione di misure comportanti oneri a carico della Regione senza una quantificazione degli stessi e senza la verifica della loro compatibilità con i limiti del piano di rientro (si trattava, in particolare, di incrementi tariffari non supportati da analisi finanziarie e proroga del meccanismo speciale di restituzione dell'acconto sul budget per l'esercizio 2020). La Corte ha ritenuto

che tale normativa comportasse «un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali “a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del S.S.R.” perché destinato ad operare al di fuori del sistema del budget» e dunque senza copertura.

La sentenza del 23 gennaio 2024, n. 27 assume indirettamente rilevanza, ai fini della presente disamina, intercettando il tema della copertura della spesa sotto lo speculare profilo dell'ampiezza del compasso delle risorse. In particolare, la Regione Valle d'Aosta aveva sollecitato lo scrutinio di legittimità della Corte sul Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 2023 ritenendo che il gettito derivante dal prelievo statale straordinario (come il contributo di solidarietà sugli *extra*-profitti energetici), ivi disciplinato, costituisse «un'entrata da attribuire alle regioni a statuto speciale [...] “per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia”». La Corte ha escluso questa possibilità, rimarcando un principio coerente con il tema della copertura: l'autonomia finanziaria non può tradursi in un ampliamento unilaterale delle risorse disponibili, in assenza di una base normativa certa e nel rispetto degli equilibri complessivi della finanza pubblica. In particolare, ha chiarito che «La necessaria relazione tra risorse e funzioni conduce [...] all'evidente constatazione che il ricordato art. 4 della citata L. n. 690 del 1981, quando al comma 3 dispone che sono “altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici”, non può che fare riferimento, in via residuale, a quelle imposte minori esistenti al momento in cui tale disposizione è stata inserita dal d.lgs. n. 12/2011. Questa previsione, infatti, non può essere certo riferita a qualsiasi imposta statale fosse istituita, senza limite temporale, dopo tale momento, perché tale conclusione porterebbe - causando, come detto, il venir meno della correlazione con le funzioni assegnate - a un ingiustificato privilegio finanziario a favore della Regione».

Ne deriva una configurazione dell'art. 81 Cost. quale parametro trasversale, idoneo a fondare il sindacato sulla regolarità contabile (e dunque sulla legittimità della relativa decisione legislativa di spesa) non solo in base all'assenza di copertura, ma anche con riguardo a tutte le forme indirette di alterazione dell'equilibrio di bilancio.

6 LA COPERTURA DELLE SPESE SANITARIE

In relazione ai servizi sanitari (tema di particolare attualità) non è sufficiente, essendo presente una compresenza di competenze tra Stato e Regioni, che sussista formalmente la copertura, ma essa deve essere anche garantita con le risorse specificamente destinate a tale finalità.

A parte la nutrita giurisprudenza costituzionale, esaminata nel relativo paragrafo, un'attenta analisi delle modalità di copertura afferenti a detto perimetro è stata esercitata nell'anno preso in considerazione da parte delle Sezioni regionali di controllo (v. ad esempio la Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla l.r. 9 ottobre 2024, n. 38, che destinava alle spese ordinarie entrate già contabilizzate nel perimetro sanitario).

In sede di controllo sulla copertura delle leggi di spesa, in particolare, detta valutazione anticipa quella che sarà operata in sede di parificazione, anche tramite un'interlocuzione con la Regione interessata, e potrà portare proprio in sede di parificazione a un'eventuale rimessione alla Corte costituzionale.

7 GLI ESITI DELLE VERIFICHE

L'analisi svolta nella presente relazione si incentra sull'esame delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo sulla legislazione regionale di spesa dell'esercizio 2024, tenendo conto dell'indispensabile corredo informativo rappresentato dalla relazione tecnica che accompagna i singoli provvedimenti legislativi (art. 17, cc. 3, 4 e 5 della l. n. 196/2009). Nella sede di esame presso le Sezioni regionali vengono anche considerati i contributi dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionali, resi in corso di procedura, anche in seduta pubblica.

Le Sezioni regionali di controllo svolgono un ruolo importante nel monitoraggio della legislazione di spesa delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta di analisi complesse che richiedono un confronto approfondito con gli organi regionali competenti, al fine di esaminare e integrare eventuali osservazioni o criticità prima della pubblicazione definitiva delle relazioni.

Per quanto riguarda la legislazione del 2024, le relazioni sono state, di norma, rese in modo estremamente analitico, mentre per le Province autonome di Trento e Bolzano l'analisi è più sintetica e contenuta nella relazione allegata al giudizio di parificazione.

Con riguardo alle relazioni sulla legislazione onerosa del 2024, redatte da tutte le altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (v. l'Appendice alla presente Relazione), l'analisi ha evidenziato una serie di problematiche.

In primo luogo, considerato che il finanziamento delle spese, solo in rari casi, avviene con il ricorso alle nuove e maggiori entrate, è risultato particolarmente ampio il ricorso a disponibilità di bilancio. Tale circostanza dimostra come gli spazi di manovrabilità delle entrate regionali siano piuttosto ridotti, per cui risulta non agevole attuare nuovi interventi di spesa per lo sviluppo delle politiche pubbliche di competenza regionale nelle materie diverse dalla sanità.

In proposito, va ribadito il principio espresso dall'art. 17 della l. n. 196/2009, secondo cui non è consentita la copertura di nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del co. 1, lett. b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente, alla riduzione della portata delle autorizzazioni legislative di spesa. Tale principio opera non solo in relazione alle risorse disponibili nel bilancio per minore spesa, ma anche per gli stanziamenti, operati con legge di bilancio regionale, che presentino capitoli di spesa ancora capienti. Infatti, la funzione del bilancio consiste non solo nella semplice predisposizione di risorse per le spese, ma anche e soprattutto quale strumento pubblicistico per supportare l'esito del circuito democratico nella dialettica tra organo elettivo e organo della gestione. Al riguardo è da sottolineare che l'allocazione nella legge di bilancio riguarda le spese programmate per le leggi vigenti al momento della sua approvazione.

Per le nuove spese, come accennato, sarà necessaria un'espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa, sintomo della volontà dell'organo rappresentativo della collettività di destinare la programmazione originaria ad altre finalità.

Inoltre, la riduzione dovrà essere comprovata, in sede di relazione tecnica, dalla ragionevole dimostrazione della sussistenza delle relative economie.

Per la copertura tramite fondi speciali, in taluni casi è stato osservato (ad esempio con la l.r. Piemonte, 27 febbraio 2024, n. 2) il ricorso, seppure ammissibile, a fondi programmati per una diversa tipologia di spese e, per di più, in assenza di un attento monitoraggio contabile diretto a verificare la capienza di detti fondi.

Frequente è anche l'accertamento, da parte delle Sezioni regionali di controllo, di carenze e lacune informative della relazione tecnica, sovente non idonea a fornire il complesso degli elementi informativi idonei a consentire la quantificazione degli oneri, o la loro assenza.

In taluni casi (si veda lo scrutinio della Sezione regionale di controllo per l'Umbria sulle leggi regionali 6 maggio 2024, n. 5; 20 giugno 2024, n. 8; 19 settembre 2024, nn. 14 e 15) il contraddittorio operato con la Regione non è stato in grado di superare le riscontrate irregolarità.

Al riguardo, in sede di scrutinio sulle modalità di copertura è stata correttamente stigmatizzata (v. l.r. Friuli-Venezia Giulia 25 giugno 2024, n. 4) *«la carenza, nella citata relazione tecnico finanziaria, di elementi utili a valutare la congruità e la coerenza della stessa quantificazione con la dimensione dell'intervento, anche con riferimento a eventuali spese aggiuntive o gravanti sugli esercizi successivi (...) o che dovessero rendersi necessarie per dare piena e completa attuazione alle attività previste dalla convenzione di cui trattasi»*. Analoghe considerazioni sono state svolte da altre Sezioni (v. Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta sulla l.r. 29 gennaio 2024, n. 1, sull'assenza *«di elementi che consentano di stimare con sufficiente determinatezza, anche in via presuntiva, gli stanziamenti disposti, e quindi giustificarne la logicità e la ragionevolezza»*).

È stata compiuta attenta disamina (v. ad esempio la l.r. Lombardia, 25 gennaio 2024, n. 1) sulla sufficienza della relazione tecnica in relazione alla dimostrazione della capienza del capitolo di spesa utilizzato per la copertura).

Come è stato correttamente osservato dalla competente Sezione in relazione alla l.r. Toscana 6 febbraio 2024, n. 3, la precisione nella relazione tecnica è vieppiù rilevante laddove le spese programmate siano configurate come tetto di spesa, considerato che in tale configurazione la corretta quantificazione della spesa rappresenta anche *conditio sine qua non* del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge.

È importante, altresì, evidenziare come gli elementi lacunosi nella relazione tecnica non possono essere ricavati direttamente dall'articolato normativo.

In taluni casi la mancanza di relazione tecnica (sull'intera legge o su singoli articoli) deriva dall'iniziativa consiliare, e non di giunta, dell'emendamento privo di idonea copertura o, addirittura, dell'intera legge.

Al riguardo, va ribadito l'essenziale compito svolto dalla relazione tecnica, sopra illustrato anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, e deve essere quindi considerato che la carenza di copertura finanziaria potrebbe determinare l'insorgere di una questione di legittimità costituzionale della legge priva di copertura in sede di giudizio di parificazione, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Pertanto, appare opportuno che, nella loro autonomia, gli ordinamenti regionali si dotino di forme di controllo sulla totalità delle iniziative legislative prive di copertura (come evidenziato nella deliberazione Sezione delle autonomie, n. 8/SEZAUT/2021/INPR, secondo cui «*nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale*»).

In molti casi, il confronto con gli organi regionali ha portato a correggere l'indicazione dei capitoli di bilancio da utilizzare, ma queste modifiche non sempre sono poi state formalmente inserite nella legge approvata. Nell'esercizio esaminato, come di consueto, sono emerse numerose problematiche relative alla copertura di leggi di spesa consistenti nel riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si tratta di leggi consistenti nella determinazione di misure finanziarie concrete, ma che non devono essere ritenute leggi in senso solo formale, in quanto finalizzate allo stanziamento e al relativo reperimento di risorse, e quindi in sostanza di leggi di spesa che non sfuggono agli ordinari principi di copertura.

Nel merito, le Sezioni regionali di controllo (v. ad esempio la Sezione regionale di controllo per il Molise in relazione alle l.r. 7 novembre 2024, n. 7, 5 dicembre 2024, n. 8, 27 dicembre 2024, n. 12 e 27 dicembre 2024, n. 13) hanno avuto modo di evidenziare il mancato rispetto dei principi giuscontabili in relazione a tali leggi di spesa, anche in relazione all'utilizzo per fattispecie di spesa che ben avrebbero potuto essere ricondotte alle ordinarie procedure di spesa dell'ente.

Infatti, l'art. 73, co. 1 del d.lgs. n. 118/2011, per far fronte alla emersione di debiti *extra* bilancio prevede che «1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa».

Si tratta di disposizione simmetrica all'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), che prevede, per gli enti locali, una deliberazione dell'organo consiliare, in considerazione delle «*rilevanti funzioni di indirizzo intestate all'organo consiliare ed alle acquisizioni, ormai pacifiche alla luce delle chiare indicazioni della Corte costituzionale, in tema di bilancio quale "bene pubblico"*» (Sezione delle autonomie, 21 novembre 2019, n. 27) e, in particolare, del dato che l'organo consiliare è reale *dominus* del processo di approvazione del bilancio.

La maggiore solennità della forma giuridica discende dalla tipologia di obbligazioni a fondamento della spesa, sovente sintomatiche o addirittura anche potenzialmente foriere di un danno erariale.

L'approvazione del Consiglio regionale è tuttavia condizione necessaria per il valido riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sempre nel rispetto dei principi di armonizzazione della contabilità pubblica. Al di là del contenzioso costituzionale, esaminato nel paragrafo dedicato, si rileva che un'intensa produzione normativa, pur in presenza di una valida copertura, pone problemi di corretta programmazione e gestione finanziaria (soprattutto nei casi previsti dell'art. 73, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011) in quanto foriera, a tacer d'altro, di corresponsione di interessi e spese che, in presenza di un corretto adempimento, sarebbe stata evitata.

È opportuno precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 51 del 28 marzo 2023, ha ribadito che, in base al principio dell'“annualità del bilancio”, la legge regionale che riconosce un debito fuori bilancio deve, ai sensi dell'art. 73, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011, individuare contestualmente, nel bilancio di previsione relativo all'esercizio in cui la spesa viene introdotta, le necessarie disponibilità finanziarie per farvi fronte. Tuttavia, tale requisito non risulta sempre rispettato in modo puntuale e questa mancanza si traduce in lacune nella relazione tecnica, come evidenziato in un caso concreto (v., in passato, l.r. Campania 26 aprile 2023, n. 8).

Inoltre, dalla Sezione regionale di controllo per la Campania è stato correttamente osservato che, pur in presenza di copertura, il sistematico e reiterato ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio, nella Regione scrutinata notevolmente aumentato, *«potrebbe con il tempo impedire al Consiglio il controllo democratico sull'attività della maggioranza di governo ed alterare gli equilibri del bilancio»*.

8 LA VERIFICA IN SEDE DI GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE

Nelle precedenti relazioni (ed anche nelle conclusioni della presente) la Sezione delle autonomie aveva già auspicato una rigorosa verifica del rispetto del principio di copertura finanziaria da parte delle regioni, attraverso il coordinamento formale e sostanziale delle diverse fasi di controllo sulla gestione finanziaria sugli enti regionali. Oltre a una scansione dell'approvazione della relazione annuale sulla copertura da collocare nei primi mesi dell'anno, tale verifica dovrebbe ricomprendere la prescrizione di misure correttive e, previa instaurazione di contraddittorio con la Regione, la verifica a consuntivo del rispetto della copertura delle leggi onerose anche in relazione alla complessiva gestione finanziaria dell'ente regionale.

La naturale *sedes materiae* di tale profilo d'attività è rappresentata dal giudizio di parificazione, siccome (in base alla giurisprudenza costante della Corte) consistente nella valutazione (in senso formale e sostanziale) sulla regolarità sostanziale delle fasi di entrata e di spesa, in quanto procedimento *«ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-regolarità» delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali»* (sentenza n. 101 del 2018). In tale sede, *«la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono»* (sentenza n. 226 del 1976) [...], *risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo»* (sentenza n. 89 del 2017). È evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla *«parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano»* (sentenza n. 146 del 2019) (Corte costituzionale, 31 luglio 2020, n. 189).

Sotto questo profilo, l'oggetto del giudizio di parificazione (che si risolve *«nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio»*, così Corte costituzionale, 27 aprile 2017, n. 189) ben potrà rappresentare la più opportuna *sedes materiae* per valutare la legittimità di previsioni di spesa non suffragate da parametri di legittimità, in particolare dal rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Deve essere ribadito, in ogni caso, che l'analisi, anche nel giudizio di parificazione, del rispetto dei principi di copertura della spesa, preferibilmente a seguito di attività "a monte" rappresentata dalla specifica relazione, rappresenta anche un utile strumento per garantire la verifica del rispetto dei principi più volte descritti, che si pongono tra i requisiti da rispettare per far assumere alla spesa, e alla relativa programmazione finanziaria, caratteri rispettosi dei conferenti precetti costituzionali.

Deve essere ricordato, infatti, che ai sensi dell'art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011 *«Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto*

secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una Delibera del Consiglio Regionale».

In particolare, proprio in sede di giudizio di parificazione sarà possibile compiere un maggiore e più completo controllo del rispetto dei principi di copertura finanziaria, considerato che in tale ambito viene di norma scrutinato il completo ciclo del bilancio delle regioni. È quindi compiuta una completa disamina anche di quegli atti normativi (manovra di bilancio nelle diverse denominazioni, e assestamento del bilancio) la cui riconduzione alle “leggi onerose” non è unanime da parte delle diverse Sezioni regionali di controllo.

Per contro, proprio il sindacato su tali atti consentirà di verificare la copertura integrale, con le entrate di competenza dell’esercizio, della globalità delle spese.

La predetta verifica potrebbe determinare anche un risultato *in bonam partem* nei confronti della Regione, considerato che la quantificazione presuntiva della spesa e della relativa copertura potrebbe, al contrario, essere eccessiva e quindi portare a effetti positivi sul risultato di amministrazione.

L’analisi del “ciclo” di controlli operato dalle diverse Sezioni regionali di controllo consente, quindi, di cogliere una serie di nessi tra le diverse forme di controllo qui scrutinate (referto mero in sede di verifica delle leggi di spesa e giudizio, dicotomico, di parificazione), evidenziando peraltro una certa disomogeneità tra le diverse Sezioni.

Sotto un primo profilo, lo scrutinio in sede di giudizio di parificazione risulta allora prezioso considerando che proprio in tale occasione sarà possibile ampliare la verifica sulla corretta programmazione delle spese in provvedimenti *omnibus* (come i “collegati” alla manovra finanziaria, in vario modo denominati). La collocazione nell’ambito della relazione al giudizio di parificazione può ritenersi giustificata dalla valutazione di tali atti normativi, più come norme primarie a sé stanti, quali atti che si inseriscono nell’ambito del ciclo di programmazione finanziaria.

L’art. 36 del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce infatti che «*le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione*» che, nell’ambito del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 dello stesso d.lgs. n. 118/2011) elenca il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa Nota di aggiornamento; il disegno di legge di stabilità e il suo collegato; il disegno di legge di bilancio; il piano degli indicatori di bilancio; il disegno di legge di assestamento del bilancio; eventuali disegni di legge di variazione del bilancio; ulteriori disegni di legge collegati alla manovra finanziaria; specifici strumenti propri della programmazione regionale.

Inoltre, una seconda ottica evidenzia come, laddove il problema della legittimità della forma di copertura non sia determinato *ex se* dal dettato normativo, ma consenta un certo margine di adattamento, proprio il giudizio di parificazione, e la relativa fase di conformazione, rappresenterà la

fase di elezione per l'adozione di "misure correttive", ove possibile da adottarsi con provvedimenti amministrativi e, in caso contrario, con attività di revisione legislativa.

Ancora (terzo ordine di fattori) considerato che in sede di giudizio di parificazione ha luogo il controllo sulla concreta gestione finanziaria regionale, sempre in tale sede sarà possibile escludere la regolarità delle poste finanziarie eseguite in violazione di principi costituzionali ed europolitari sulla spesa pubblica, ovvero (se il vizio non inficia l'impegno finanziario) ribadire le relative perplessità già manifestate in sede di relazione sulla copertura o arricchire la relazione allegata con ulteriori elementi di irregolarità.

Ulteriore (e quarto) fattore sinergico tra relazione sulla copertura delle leggi di spesa e giudizio di parificazione è poi rappresentato dalla possibilità che (intervenendo la programmazione della copertura della spesa in una fase preventiva) "a consuntivo" sia possibile verificare l'effettività delle risorse programmate in sede di previsione legislativa e di adottare le opportune misure correttive. Così, se la copertura delle spese era stata programmata in ragione di un incremento delle entrate, sarà possibile valutare se detto aumento, anche in ragione della capacità di riscossione dell'ente-Regione, sia in effetti intervenuto. Del pari, laddove la copertura sia stata programmata in considerazione della prevista riduzione di un'autorizzazione di spesa, sarà possibile effettuare il riscontro della effettiva diminuzione della spesa necessaria per un singolo intervento.

Infine (quinto ordine di considerazioni) proprio in considerazione delle caratteristiche strutturali del giudizio di parificazione come sopra descritto, tale momento rappresenta la fase principale in cui poter sollevare (auspicabilmente, come già accennato, all'esito di un'attività bifasica di cui l'analisi della copertura delle leggi di spesa rappresenta un primo momento) questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali che non rispettino tale principio.

Nel presente capitolo sarà pertanto effettuata anche una sintetica rassegna dell'influenza della verifica sulla copertura delle leggi di spesa in sede di giudizio di parificazione, con l'avvertenza che per quanto concerne le parificazioni delle Regioni autonome la corrispondenza risulta perfetta (anche in considerazione della specificità di tali ordinamenti).

Infatti, come desumibile dall'Appendice, in tali fattispecie la descrizione della verifica delle modalità di copertura è inglobata e compiuta nella stessa relazione allegata al giudizio di parificazione.

Saranno quindi di seguito citati gli esempi più salienti di "raccordo" tra la fase di analisi della copertura delle leggi di spesa e quello (come accennato, preferibilmente da espletarsi in un arco temporale successivo) del giudizio di parificazione.

Quanto alla prima tipologia (possibilità di analisi delle leggi che, per essere collocate all'interno della "manovra" finanziaria, presentano particolare attitudine a influire sugli equilibri di bilancio) può essere menzionata la decisione di parificazione adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 139 del 2025), adottata a poca distanza dalla relazione sulle tipologie delle

coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione. In tale sede è stata scrutinata la complessa operazione consistente nel ripiano della perdita del SSR, quantificata in oltre 250 milioni di euro all'esito della rilevazione sul Conto economico consolidato del 2023. Infatti, con la legge di stabilità per il 2024 la Regione è ricorsa a tal fine all'innalzamento dell'aliquota regionale sull'Irpef, fattispecie che rappresenta uno dei rari casi (come già accennato nella presente relazione) di ricorso alla leva fiscale per la copertura di spese. Al riguardo, la Sezione ha evidenziato la necessità, anche *pro-futuro*, in fattispecie similari, di istituire capitoli di entrata specificamente destinati al finanziamento delle esigenze sottese al ricorso all'aumento dell'imposizione fiscale, laddove non sia possibile attingere ai fondi istituiti per le spese imprevedute (al fine di rendere più agevole, soprattutto per le spese finalizzate alla sanità, il controllo sulla corretta perimetrazione). Nella seconda ottica può essere evidenziato il riferimento alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (decisione 21 luglio 2025, n. 133): la stessa deliberazione di parifica (punto 5,1. e seguente) ha dedicato ampio spazio alla l.r. 19 novembre 2024, n. 22, già segnalata dalla stessa Sezione in sede di verifica della copertura delle leggi di spesa, nonché nella presente *sedes materiae* nell'ambito della scheda riassuntiva, in quanto foriera di una copertura mediante "utilizzo diretto di risorse" con potenziale contrasto con il divieto di gestioni fuori bilancio.

La fattispecie appare di interesse, oltre che per le misure in concreto dalla Sezione regionale di controllo, anche per le particolarità dell'operazione sottostante.

Con la disposizione normativa citata (art. 5) era stata concessa alla società finanziaria *in house* della Regione Abruzzo, a totale capitale pubblico, l'autorizzazione, al fine di «consentire (...) gli adempimenti connessi al pagamento delle somme oggetto di atto di precetto notificato a seguito della esecutività della Sentenza della Corte di Cassazione n. 34539/23, di condanna della Società al pagamento delle somme (...) per debiti maturati dalla ASL di Pescara, cessionaria dei crediti (...)» all'utilizzo diretto delle «risorse per refluenze di cui alla cartolarizzazione "D'Annunzio", accertate e detenute dalla stessa società», in luogo del prescritto riversamento nel bilancio regionale.

La norma (art. 5), innanzitutto, era stata, censurata per l'omessa quantificazione della spesa prevista, essendo stato determinato solo il limite di disponibilità della somma citata.

Inoltre, sotto il versante sostanziale, deve essere evidenziato che le risorse descritte (consistenti in utilità derivanti dal rientro di un finanziamento, legato a una precedente operazione di cartolarizzazione gestita dalla stessa società) in base alla disposizione citata, potevano essere utilizzate per attività svolta per conto della Regione ma del tutto differente (il soddisfacimento dei debiti di una ASL derivante dalla sentenza della Corte di cassazione 11 dicembre 2023, n. 34539, che, in considerazione del ruolo istituzionale svolto di soggetto deputato al pagamento delle fatture in favore delle strutture convenzionate, aveva individuato tale società come legittimato passivo e, quindi, tenuto al soddisfacimento del debito.

Peraltro, la Sezione aveva evidenziato la circostanza che la descritta autorizzazione di spesa configurava *«una gestione fuori bilancio che si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione e con la norma interposta costituita dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in quanto a fronte di una posizione debitoria sostanzialmente riconducibile agli enti del sistema sanitario e conseguentemente alla Regione, il bilancio regionale non registrava la stessa né a livello di incremento del disavanzo (sanitario) né individua – all'interno dello stesso – le risorse per farvi fronte (ad esempio mediante la costituzione di apposito fondo)»*.

Pertanto, in sede di dispositivo, pur non arrivando a una rideterminazione del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario regionale, la Sezione (rilevato il potenziale espandersi di tale problematica, in considerazione del menzionato ruolo, svolto da tale finanziaria regionale, di soggetto deputato alla liquidazione per conto delle ASL) rilevava la possibilità di dare spazio, in sede di giudizio di parifica, anche a criticità attinenti alla gestione finanziaria-contabile e amministrativa-organizzativa, che, pur non avendo immediata incidenza sugli equilibri di bilancio, ma che richiedono l'adozione di adeguati interventi correttivi.

Era, pertanto, prescritta *«l'adozione, a partire, dall'esercizio in corso, di adeguate misure correttive, volte all'individuazione, nel bilancio regionale, di adeguate coperture prudenziali, nonché alla chiara evidenziazione del soggetto passivo ultimo su cui le posizioni debitorie oggetto di contenzioso devono gravare»*.

Una fattispecie di accertamento della eccessiva prudenza nell'ambito della programmazione effettuata da leggi onerose è rappresentata dalla decisione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 73 del 2025. In tal caso, è stato rilevato in sede di istruttoria che la l.r. 28 dicembre 2023, n. 20, recante per l'appunto disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024, stabiliva, all'art. 3, un'autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 al fine di attuare il Sistema di bigliettazione elettronica integrata. Tale autorizzazione, con la successiva cancellazione degli impegni residui con il riaccertamento al 31 dicembre 2023, non era stata seguita dall'assunzione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura degli importi contrattuali per il periodo interessato.

All'esito delle controdeduzioni, la Regione ha emanato atto dirigenziale dal Settore competente, avente la rimodulazione del cronoprogramma e l'assunzione di nuovi impegni di spesa, conformandosi quindi alle prescrizioni della Sezione.

Le descritte fattispecie appaiono quindi ipotesi di *best practice*, sotto il profilo della scansione temporale nonché del collegamento logico-funzionale, tra fase di referto mero sulla copertura delle leggi di spesa e parificazione. La possibile promozione di incidente di costituzionalità è stata sostituita dalla prescrizione di misure correttive, in considerazione dell'incidenza qualitativa ma non quantitativa del vizio riscontrato.

Quanto alla nuova valutazione di un atto normativo già censurato, per difformità dai principi costituzionali ed eurounitari, in sede di relazione sulla copertura delle leggi di spesa deve essere segnalata la disamina della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 230 del

2025 - "Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2024 - Le partecipazioni azionarie e la revisione degli OO.PP.", pag. 9).

In detta sede, la Sezione ha ribadito le perplessità sulla l.r. 25 gennaio 2024, n. 1, che, all'art. 6, aveva previsto la ricapitalizzazione del patrimonio netto della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, peraltro in una *sedes materiae* rappresentata dall'istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie. Nel corso dell'intero ciclo di controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni (relazione sulla copertura delle leggi di spesa e giudizio di parificazione) la Sezione aveva manifestato la propria perplessità sulla previsione normativa *de qua*.

In particolare, laddove in sede di relazione sulla copertura delle leggi di spesa era stata evidenziata, in modo prevalente (così come nella scheda allegata alla presente relazione), la carente esplicitazione dei criteri di quantificazione dell'onere di spesa assunto in sede di relazione tecnica, nel giudizio di parificazione (a fronte delle insufficienti controdeduzioni della Regione) sono stati sviluppati profili di irregolarità ulteriori. Essi consistevano nelle modalità di copertura dell'intervento rispetto al dettato dell'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 nonché nella violazione dei principi (nazionale) di divieto del soccorso finanziario ed (eurounitario) del divieto di aiuti di Stato.

Degna di nota appare anche (in quanto applicativa dei profili di interferenza già evidenziati al quarto punto) la modalità operativa condotta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 116 del 2025). In tale sede, con specifico riferimento alle spese afferenti alla gestione sanitaria, la Sezione ha dedicato un paragrafo della Relazione allegata (p. 305 della relazione allegata al giudizio di parificazione) al "Follow-up degli esiti del giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023".

In tale sede la Sezione aveva parificato, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023, subordinatamente all'individuazione, per quanto riguarda il capitolo di bilancio n. U1301068, di fonti di finanziamento alternative a quelle attualmente previste dalla l.r. 15 giugno 2023, n. 11 e alla cancellazione dei corrispondenti residui passivi di euro 1.849.588,00. Era quindi stato inserito nel dispositivo un rilievo che, di per sé, non determinava la mancata parificazione del rendiconto. Infatti, la l.r. 15 giugno 2023, n. 11, istituendo il servizio di psicologia di base, aveva previsto che alla copertura dei relativi oneri (1,95 milioni di euro complessivi per gli anni 2023 e 2024, 1,5 mln a valere dal 2025), si facesse «*fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il SSR e (...) con somme iscritte nella missione 13, programma 01, titolo 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025*» (art. 8).

L'anomalia di detta forma di copertura era stata già rilevata in sede di analisi sulle forme di copertura delle leggi del 2023 da parte della Sezione regionale nonché dalla Sezione delle autonomie.

All'esito dell'ulteriore istruttoria, era infatti confermato che nel capitolo di bilancio richiamato erano presenti risorse, ancorché capienti, derivanti da somme trasferite ai sensi dall'art. 33, cc. 1-5, del d.l. 25

maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106), che avrebbero potuto essere utilizzate solo per finalità connesse all'emergenza Covid-19 e, in ogni caso, non oltre l'esercizio 2022.

Ebbene, in sede di parificazione la Sezione ha verificato l'avvenuta corretta cancellazione dei residui passivi pari a euro 1.849.588,00 sul capitolo di bilancio U1301068 e l'individuazione di una fonte di finanziamento degli oneri derivanti dalla l. n. 11/2023.

In particolare, l'art. 7 della l.r. n. 38/2024 (peraltro censurata per altri profili di quantificazione) ha previsto che «*alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 2.695.118,40, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, si fa fronte a valere sulle risorse iscritte nella missione 13, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale*» (U1301071 "Potenziamento dei LEA territoriali e ospedalieri").

Infine, quanto alla possibilità, per le caratteristiche proprie del giudizio di parificazione, di sollevare in tale sede questioni di legittimità costituzionale afferenti alla illegittima copertura delle spese regionali, deve essere menzionata la pronuncia 26 gennaio 2024, n. 9 (già menzionata nell'analisi del contenzioso costituzionale) con cui la Consulta ha deciso su talune questioni di costituzionalità rimesse dall'ordinanza 7 febbraio 2023, n. 40, dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020.

Le questioni afferivano all'articolo 7 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente *ratione temporis*; all'articolo 4, comma 2, della l.r. siciliana 28 dicembre 2019, n. 30, di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021; nonché all'articolo 110, commi 3, 6 e 9, della l.r. siciliana 15 aprile 2021, n. 9 con riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), e 119, primo comma della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 3, 5 e 120, secondo comma, della Costituzione nonché, quanto all'articolo 110, commi 3, 6 e 9, della l.r. siciliana n. 9/2021, in relazione all'articolo 81, quarto comma, Cost., in relazione all'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011. Premesso che, in sostanza, l'applicazione delle suddette disposizioni, differenti e più favorevoli alla Regione rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, avrebbe determinato un sensibile miglioramento dei conti della Regione, le Sezioni Riunite per la Regione siciliana avevano sollevato questione di legittimità costituzionale in quanto la quota di disavanzo da recuperare iscritta nel bilancio dell'esercizio 2020, espunte le norme censurate, sarebbe risultata illegittima in quanto gravemente sottostimata, con l'immediata conseguenza della compromissione del risultato di amministrazione di fine esercizio e con potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione, con influenza sui saldi del rendiconto 2020, nonché sui bilanci degli esercizi futuri progettati sui saldi di detto rendiconto.

In violazione del principio armonizzazione dei bilanci pubblici (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), infatti, le norme elencate avevano: individuato un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018 diverso da quello previsto

dal modello generale e uniforme di disciplina posto dall'art. 42, co. 12, del d.lgs. n. 118/2011; introdotto disposizioni applicative dell'art. 7 delle disposizioni attuative dello Statuto della Regione siciliana, quantificando le quote oggetto di stanziamento e di ripiano annuale in deroga all'art. 42, co. 12, del d.lgs. n. 118/2011; disposto, a esercizio finanziario ormai concluso, variazioni di bilancio con effetti sostanziali sugli stanziamenti definitivi di spesa iscritti nel Conto del bilancio 2020 sottoposto al giudizio di parificazione.

La Consulta ha dichiarato illegittime le previsioni contenute all'art. 4, co. 2, citato, censurando «*La dilatazione dei tempi di recupero del deficit e la correlata riduzione dell'ammontare delle quote come originariamente determinate e accantonate e/o vincolate nel risultato di amministrazione*» e ritenendo assorbite le ulteriori censure.

9 CONCLUSIONI

Nella scheda allegata alla relazione è fornita una rassegna (senza carattere di esaustività) degli oneri della legislazione approvata nel corso del 2024, della tipologia e quantità della spesa, delle modalità di copertura nonché delle principali irregolarità riscontrate, in ottica panoramica e sintetica, secondo quanto rilevato nelle relazioni delle Sezioni regionali di controllo, unitamente a una quantificazione approssimativa degli oneri della legislazione approvata nel corso del 2024. Al riguardo, considerato che le irregolarità riscontrate presentano sovente un'ampia casistica, nella sopra riferita ottica sintetica sono state evidenziate le problematiche di carattere maggiormente rilevante e sostanziale (ad esempio, in presenza di leggi connotate da una assoluta mancanza di copertura è stato sottolineato tale elemento rispetto alla mancanza o carenza della relazione tecnica, o all'inappropriatezza astratta delle modalità di copertura).

Attraverso le relazioni sulle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali redatte dalle Sezioni regionali di controllo è possibile, nel tempo, avere un quadro complessivo dell'impatto della legislazione di spesa di tali enti e delle tecniche di copertura, aprendo uno scenario in precedenza poco esplorato sul processo normativo in sede regionale, ma essenziale anche ai fini delle valutazioni rimesse alla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali e segnatamente per l'affinamento, da parte dei Consigli regionali e delle Giunte, della qualità della legislazione onerosa a garanzia del rispetto dei principi costituzionali che governano la materia.

In questa direzione, la ricognizione operata nel presente referto da questa Sezione intende contribuire a fare maggiore chiarezza sulla portata applicativa dei richiamati principi costituzionali, offrendo uno stimolo al miglioramento, peraltro già in atto, delle tecniche di quantificazione degli oneri e delle correlate modalità di copertura sottese al processo di redazione dei testi legislativi, evitando il più possibile meri rinvii al bilancio.

Infine, va rilevato che l'analisi delle relazioni prodotte da parte delle Sezioni regionali di controllo ha consentito di riscontrare una certa disomogeneità tra i diversi referti, quanto a tempestività, modalità di analisi, moduli procedimentali e forme di contraddittorio instaurate con la Regione: sarebbe, per contro, auspicabile un ulteriore avvicinamento tra i vari modelli di analisi.

Alla luce della ricognizione svolta sarebbe auspicabile:

- una rigorosa tempestività nell'approvazione della relativa relazione annuale che costituisce un rilevante elemento a supporto dell'analisi in sede di parifica;
- la stretta correlazione tra la relazione annuale delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulla legislazione regionale e il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione: la prima costituisce un antecedente logico che deve precedere il secondo;

- la puntuale quantificazione degli oneri annualmente prodotti dalle leggi onerose e della loro copertura;
- l’armonizzazione della definizione dell’oggetto della verifica annuale da parte delle sezioni regionali di controllo, relativo a tutte le norme che, indipendentemente dalla loro afferenza al ciclo di bilancio (leggi di bilancio e stabilità regionali, variazioni di bilancio, assestamento del bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio) determinino nuovi o maggiori oneri;
- l’adozione di forme di contraddittorio, in corso della procedura, anche orale nell’adunanza conclusiva;
- eventuale redazione da parte della Sezione di controllo di relazioni su specifiche leggi regionali particolarmente problematiche sotto il profilo della copertura, anche prima della relazione annuale, per evidenziare con immediatezza l’opportunità di interventi correttivi da parte della Regione.

Una collaborazione sul piano tecnico tra la Sezione di controllo e gli Uffici regionali potrebbe costituire un mezzo per: a) prevenire le impugnative governative sulle leggi di spesa che ricorrono in modo piuttosto frequente; b) anticipare, in un’ottica collaborativa, la disclosure sulle irregolarità riscontrate in relazione alla copertura, rispetto al giudizio di parificazione, proprio per stimolare i descritti meccanismi autocorrettivi, anche attraverso specifiche audizioni su testi legislativi complessi su iniziativa dell’organo regionale titolare della funzione legislativa.

Resta sempre utile promuovere iniziative di formazione sul *drafting* delle leggi regionali di spesa, con particolare riferimento alla metodologia dell’elaborazione delle relazioni tecniche e la creazione, all’interno di Consiglio e Giunta Regionale, di strutture tecniche specializzate nelle materie della contabilità pubblica e dell’armonizzazione contabile.

L’insieme di questi interventi potrebbe essere un ausilio a migliorare ulteriormente la produzione delle leggi regionali di spesa e scongiurare i casi in cui le norme siano oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, ciò anche a supporto dell’equilibrio complessivo del bilancio che norme sprovviste di idonea copertura possono contribuire a pregiudicare.

Infine, va sottolineato come, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, la valutazione sulla sussistenza delle coperture delle funzioni regionali “concorrenti” o “differenziali” non si arresti alla valutazione sulla legge regionale, ma comprenda quella sulla congruità della provvista statutale nonché, nel secondo caso, sulla complessiva compatibilità finanziaria dell’operazione. Si tratta di criteri particolarmente stringenti e, comunque, giuridicamente azionabili, per il cui rispetto è rilevante la valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo.

APPENDICE

Corte dei conti - Sezioni regionali di controllo - Relazioni 2025 sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2024

ABRUZZO

Deliberazione n. 82/2025/RQ, Pres. U. Montella, Rel. G. Guida, depositata il 17 aprile 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" delle leggi regionali promulgate nell'anno 2024 dalla Regione Abruzzo

(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: euro 152.968.540,49

A) Utilizzo di maggiori entrate per finanziare nuova spesa

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6, *Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario.*

Legge regionale 23 maggio 2024, n. 9, *Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023.*

Legge regionale 5 luglio 2024, n. 10, *Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 10 luglio 2024, n. 11, *Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 15, *Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge regionale 19 novembre 2024, n. 22, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge regionale 19 novembre 2024, n. 23, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24, *Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25, *Disposizioni finanziarie di carattere urgente.*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 26, *Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente.*

B) Ricorso alle variazioni di bilancio, senza indicazioni dei motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate a legislazione vigente

Legge regionale 3 gennaio 2024, n. 1, *Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle.*

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6, *Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario.*

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 7, *Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 23 maggio 2024, n. 9, *Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023.*

Legge regionale 5 luglio 2024, n. 10, *Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 10 luglio 2024, n. 11, *Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 15, *Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge regionale 19 novembre 2024, n. 22, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24, *Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25, *Disposizioni finanziarie di carattere urgente.*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 26, *Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente.*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 27, *Premio Internazionale Sabina Santilli.*

C) Rinvio al bilancio senza indicazioni dei motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano destinate a legislazione vigente

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6, *Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario.*

Legge regionale 26 febbraio 2024, n. 8, *Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo.*

Legge regionale 30 agosto 2024, n. 12, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Spray Record Snc, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).*

Legge regionale 30 agosto 2024, n. 13, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'operatore economico Il Sole 24 Ore Spa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).*

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 15, *Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge regionale 30 ottobre 2024, n. 17, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione per pignoramento di credito verso terzi.*

Legge regionale 30 ottobre 2024, n. 18, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore di Formez PA di euro 1.540.774,76 relativo alla realizzazione dell'intervento "PAR FSC Abruzzo 2007-2013 - Progetto Assistenza Tecnica al PAR FSC 2007-2013", Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Formez PA del 16.09.2013, e successive modifiche e integrazioni intervenute, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Legge regionale 30 ottobre 2024, n. 19, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per affidamento, per il tramite della centrale di committenza AreaCom, della fornitura e installazione di arredi e per la fornitura e installazione delle attrezzature informatiche degli Uffici di Prossimità abruzzesi, in assenza della prenotazione di spesa.*

Legge regionale 30 ottobre 2024, n. 20, *Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera d), del d.lgs. 118/2011.*

Legge regionale 19 novembre 2024, n. 22, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.*

Legge regionale 19 novembre 2024, n. 23, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24, *Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25, *Disposizioni finanziarie di carattere urgente.*

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 28, *Modifiche alle leggi regionali 58/1989, 5/2024, 24/2024, 20/2023 e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 29, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico a seguito dell'Emergenza Covid-19 di cui alla D.G.R. 521/2020). Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE.*

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 30, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e modifica alla l.r. 17/2024.*

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 31, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Erogazione in favore della Regione Toscana per il servizio di gestione della piattaforma Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica - A.R.E.S. 2.0). Servizio Edilizia Sociale e Scolastica - DPC022.*

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 32, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. -Dipartimento Sanità (DPF).*

D) Carente quantificazione degli oneri

Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2, *Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23.*

Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 3, *Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali).*

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6, *Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario.*

Legge regionale 26 febbraio 2024, n. 8, *Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo*.

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 15, *Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni*.

Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24, *Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*.

E) Leggi non implicanti oneri prive di relazione finanziaria

Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 3, *Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali)*.

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6, *Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario*.

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 15, *Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni*.

Legge regionale 19 novembre 2024, n. 21, *Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023 n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale)*.

F) Assenza di relazione tecnica su quantificazione degli oneri

Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2, *Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23*.

Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 3, *Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali)*.

Legge regionale 23 maggio 2024, n. 9, *Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023*.

Legge regionale 5 luglio 2024, n. 10, *Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*.

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 15, *Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni*.

G) Utilizzo di spesa capitale per finanziare spesa corrente

Legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti*.

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25, *Disposizioni finanziarie di carattere urgente*.

H) Variazione di bilancio oltre il termine del 30 novembre

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 26, *Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente.*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 27, *Premio Internazionale Sabina Santilli.*

I) Riconoscimento di debiti fuori bilancio in assenza di una relazione illustrativa contenente l'evidenziazione delle motivazioni e dei presupposti alla base del predetto riconoscimento

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6, *Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario (art. 26 cc. 4 e 6; art. 29; art. 32 cc. 1 e 2).*

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 15, *Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni (art. 20).*

Legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti (art. 5).*

Legge regionale 30 ottobre 2024, n. 18, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore di Formez PA di euro 1.540.774,76 relativo alla realizzazione dell'intervento "PAR FSC Abruzzo 2007- 2013 - Progetto Assistenza Tecnica al PAR FSC 2007-2013", Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Formez PA del 16.09.2013, e successive modifiche e integrazioni intervenute, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 2).*

Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24, *Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria (art. 36).*

Legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25, *Disposizioni finanziarie di carattere urgente (art. 1, co. 2; art. 7).*

J) Copertura mediante utilizzo diretto di risorse con potenziale contrasto con il divieto di gestioni fuori bilancio

Legge regionale 19 novembre 2024, n. 22, *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti (art. 5).*

BASILICATA

Deliberazione n. 140/2025/RQ, Pres. G. Tagliamonte, Rel. A. Romanelli, depositata il 24 novembre 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi della Regione Basilicata approvate nell'anno 2024"

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 7 febbraio 2024, n. 2, *Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali)*.

Legge regionale 7 febbraio 2024, n. 3, *Legge di stabilità regionale 2024 (artt. 10 ed 11)*.

Legge regionale 13 febbraio 2024, n. 5, *Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne*.

Legge Regionale 13 febbraio 2024, n. 7, *Interventi in vari ambiti normativi*.

Legge regionale 13 febbraio 2024, n. 8, *Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie*.

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 17, *Contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza pertinenti alle abitazioni*.

Legge regionale 24 ottobre 2024, n. 33, *Integrazione alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (istituzione del fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell'unità immobiliare, di residenza anagrafica e dimora abituale)*.

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 46, *Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Teatro Francesco Stabile*.

B) Relazione tecnica: carenze informative (legge di iniziativa consiliare)

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 16, *Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza*.

C) Assenza di relazione tecnica

Legge regionale 11 marzo 2024, n. 10, *Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*.

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 12, *Altri interventi in vari ambiti normativi*.

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 14, *Collegato alla legge di stabilità regionale 2024*.

Legge Regionale 24 ottobre 2024, n. 34, *Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026*.

D) Oneri privi di copertura

Legge regionale 12 agosto 2024, n. 22, *Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata) e modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata)*.

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 47, *Giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza*.

E) Copertura con risorse già stanziato in bilancio, previa variazione di bilancio

Legge regionale 28 settembre 2024, n. 23, *Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - abrogazione l.r. 19 dicembre 1994, n. 46) e alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati).*

F) Oneri a carico del Consiglio regionale

Legge regionale 12 agosto 2024, n. 21, *Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata).*

G) Copertura con fondi speciali

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 17, *Contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza pertinenti alle abitazioni.*

CALABRIA

Deliberazione n. 72/2025, Pres. R. Scerbo, Rel. S. Pinto, depositata il 6 giugno 2025, di approvazione della "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2024 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)"

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: euro 6.746.909,00 circa

A) Copertura con maggiori entrate

Legge regionale 7 febbraio 2024, n. 5, *Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale).*

B) Copertura con fondi speciali

Legge regionale 7 febbraio 2024, n. 6, *Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.*

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 21, *Tutela e valorizzazione dell'Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella.*

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 22, *Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.*

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 25, *Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio.*

Legge regionale 26 novembre 2024, n. 37, *La castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio Culturale regionale.*

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 38, *Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell'economia del mare.*

C) Copertura con risorse già stanziato in bilancio

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 15, *Misure per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del territorio*.

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 16, *Istituzione dell' Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l' attrazione di investimenti produttivi*.

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 23, *Istituzione del Parco naturale regionale " Valle del Coriglianeto "*.

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 25, *Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall' efficientamento energetico del patrimonio edilizio*.

Legge regionale 10 luglio 2024, n. 28, *Istituzione della riserva naturale regionale di Sant' Andrea Apostolo dello Jonio*.

Legge regionale 10 luglio 2024, n. 29, *Istituzione della riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria*.

D) Oneri privi di copertura

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 22, *Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria*.

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 39, *Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante*.

E) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 2 febbraio 2024, n. 4, *Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)*.

Legge regionale 14 marzo 2024, n. 8, *Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali*.

Legge regionale 14 marzo 2024, n. 9, *Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)*.

Legge regionale 15 marzo 2024, n. 11, *Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)*.

Legge regionale 18 marzo 2024, n. 13, *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale " Riviera dei Cedri ")*.

Legge regionale 18 marzo 2024, n. 14, *Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 2/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative*.

Legge regionale 8 luglio 2024, n. 27, *Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione*.

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 31, *Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative*.

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 32, *Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing*.

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 39, *Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante*.

Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 40, *Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità*.

F) Sentenze della Corte costituzionale

La legge regionale 2 febbraio 2024, n. 4, *Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)*, - nello specifico, l'articolo 1, commi 1 e 2 - è stata impugnata per profili di illegittimità riguardanti la copertura finanziaria, ex art. 81, co 3, Cost. La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2021, n. 2024, ha respinto una parte delle censure di illegittimità costituzionali promosse dal ricorrente, confermando l'illegittimità ex art. 81 Cost. per la sola elettrosensibilità, che, non rientrando nei LEA, non può trovare copertura per gli oneri da essa recati, a carico del bilancio regionale.

Con sentenza 20 marzo 2025, n. 32, è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 9, recante *"Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)"*, nella parte in cui ha introdotto l'art. 3-ter, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria), promossa, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Con sentenza 10 luglio 2025, n. 106, sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge regionale 8 luglio 2024, n. 27, *Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione*.

Con sentenza 28 luglio 2025, n. 134 è stata dichiarata "1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della Legge regionale 26 novembre 2024, n. 36, *Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative*", nella parte in cui dispone che "[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della presente legge; 3) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della presente legge; 4) dichiara con ordinanza inammissibili gli interventi in giudizio dei Consorzi legno valle del Mercure e agricole forestali biomasse Calabria, dei Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Pappasidero, nonché dell'Associazione forum ambientalista ODV)".

CAMPANIA

Deliberazione n. 194/2025/RQ, Pres. M. Gagliardi, Rel. S. Calcari, I. Cirillo, depositata l'8 agosto 2025, di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Campania pubblicate nell'anno 2024"

(Contraddittorio cartolare e in adunanza pubblica con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Copertura con risorse già stanziata in bilancio

Legge regionale 29 febbraio 2024, n. 1, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 196.755,84. Delibera Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 199.*

Legge regionale del 29 febbraio 2024, n. 2, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 77.174,99. Delibera Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 200.*

B) Sentenze della Corte costituzionale

Legge regionale 11 novembre 2024, n. 16, *Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165.*

C) Relazione tecnica: carenza informative

Legge regionale 29 febbraio 2024, n. 4, *Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nella Comunità montana Gelbison e Cervati.*

Legge regionale del 15 maggio 2024, n. 6, *Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale.*

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 7, *Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della Regione Campania.*

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 8, *Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale).*

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 9, *Disciplina dell'oleoturismo in Regione Campania.*

Legge regionale del 22 luglio 2024, n. 12, *Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.*

Legge regionale 25 luglio 2024, n. 13, *Disposizioni di adeguamento normativo.*

Legge regionale 11 novembre 2024, n. 18, *Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).*

Legge regionale 11 novembre 2024, n. 19, *Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea).*

Legge regionale del 16 dicembre 2024, n. 24, *Istituzione del registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.*

D) Mancanza di relazione tecnica

Legge regionale 29 aprile 2024, n. 5, *Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio.*

E) Copertura con fondi speciali

Legge regionale 12 settembre 2024, n. 15, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Importo complessivo di euro 17.965,62. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2024, n. 23.*

Legge regionale 10 dicembre 2024, n. 21, *Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.*

F) Copertura tramite variazione di bilancio

Legge regionale 12 settembre 2024, n. 14, *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, m. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 54.095,90. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 6 maggio 2024, n. 223.*

EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione n. 83/2025/RQ, Pres. M. Pozzato, Rel. T. Tessaro, depositata in segreteria il 3 luglio 2025, di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Emilia-Romagna approvate nel 2024" (art. 1, c. 2, D.L. n. 174/2012, conv., con mod., dalla L. n. 213/2012)"

(Contraddittorio cartolare con la Regione e in adunanza pubblica)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa per i primi tre esercizi, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 22 aprile 2024, n.1, *Valorizzazione e promozione dei microbirrifici romagnoli.*

Legge regionale 14 giugno 2024, n. 8, *Partecipazione alla fondazione "M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S."*

B) Copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 3, *Sostegno alla riapertura delle sale cinematografiche e dei teatri storici. Modifiche alla Legge regionale 5 luglio 1999, n. 134.*

C) Assenza di oneri per il primo esercizio, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 5, *Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare).*

D) Copertura con fondi speciali per i primi tre esercizi, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 6, *Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina sul territorio regionale dell'Emilia-Romagna per ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio.*

Legge regionale 14 giugno 2024, n. 7, *Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo.*

Legge regionale 1° luglio 2024, n.11, *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione museo per la memoria di Ustica" e altre disposizioni urgenti.*

E) Copertura mediante fondi speciali per il primo esercizio e mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa per gli ulteriori due esercizi, con rinvio per quelli successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 13 maggio 2024, n. 2, *Contrasto dell'abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile.*

F) Copertura mediante fondi speciali e riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa per il primo esercizio ed esclusivamente mediante fondi speciali per gli ulteriori due esercizi

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 4, *Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura.*

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Deliberazione n. FVG 50/2025/RQ, Pres. E. Pesel, Rel. D. Bertuzzi, depositata il 20 giugno 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2024 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"

(Contraddittorio cartolare con la Regione e riunione in videoconferenza prima della camera di consiglio)

Totale oneri legislazione 2024: euro 78.433.674,96

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2, *Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.*

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, *Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.*

Legge regionale 25 giugno 2024, n. 4, *Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019.*

Legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11, *Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale*.

B) Fondi speciali di parte corrente

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2, *Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio*.

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, *Disposizioni multisettoriali e di semplificazione*.

Legge regionale 26 giugno 2024, n. 5, *Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*.

Legge regionale 4 novembre 2024, n. 9, *Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17*.

C) Variazioni di bilancio

Legge regionale 25 giugno 2024, n. 4, *Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019*.

D) Copertura con risorse già stanziata in bilancio

Legge regionale 4 novembre 2024, n. 9, *Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (artt. 6, 7 e 8)*.

E) Oneri a carico del Consiglio regionale

Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10, *Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna*.

LAZIO

Deliberazione n. 72/2025/RQ, Pres. S. Siragusa, Rel. G. D'Andrea, depositata il 24 giugno 2025, di approvazione della relazione riguardante gli esiti del controllo sulle "Tecniche di quantificazione degli oneri e coperture finanziarie nelle leggi di spesa approvate dalla Regione Lazio nel 2024"

(Contraddittorio cartolare)

Totale oneri legislazione 2024: euro 798.997.449,62 circa

A) Copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa

Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie*.

Legge regionale 11 aprile 2024, n. 5, *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare*.

Legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.*

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15, *Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di polizia locale) e successive modifiche.*

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera E), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.*

Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.*

Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22, *Legge di stabilità regionale 2025.*

B) Copertura con risorse già stanziata in bilancio

Legge regionale 10 gennaio 2024, n. 2, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali.*

Legge regionale 25 marzo 2024, n. 3, *Istituzione del fattore famiglia.*

Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie.*

Legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.*

Legge regionale 29 aprile 2024, n. 7, *Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio.*

Legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.*

Legge regionale 26 luglio 2024, n. 11, *Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche.*

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di*

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera E), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.*

Legge Regionale 7 agosto 2024, n. 17, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie.*

Legge regionale 28 novembre 2024, n. 18, *Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale.*

Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, *Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.*

Legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, *Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. misure per la semplificazione e disposizioni varie.*

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4, *Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie.*

LIGURIA

Deliberazione n. 64/2025/RQ, Pres. M. T. Polverino, Rel. V. Vitale, depositata il 20 maggio 2025, di approvazione della "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2024 dalla Regione Liguria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"

(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: euro 36.256.494,5 circa

A) Copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa

Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1, *Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi.*

Legge regionale 21 marzo 2024, n. 2, *Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e alla legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 (Legge sulla crescita) in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 3, *Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale).*

Legge regionale 23 maggio 2024, n. 8, *Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.*

Legge regionale 30 luglio 2024, n. 13, *Disposizioni di carattere finanziario e ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.*

B) Copertura con risorse già stanziare in bilancio

Legge regionale 9 agosto 2024, n. 16, *Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 -anno 2024.*

C) Relazione tecnica: carenza informative

Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17, *Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025.*

D) Copertura tramite nuove o maggiori entrate

Legge regionale 23 maggio 2024, n. 8, *Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.*

Legge regionale 30 luglio 2024, n. 13, *Disposizioni di carattere finanziario e ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.*

LOMBARDIA

Deliberazione n. 111/2025/RQ, Pres. S. Loi, Rel. F. Testi, depositata il 12 maggio 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali approvate nell'anno 2024"

(Contraddittorio cartolare con la Regione e in adunanza pubblica)

Totale oneri legislazione 2024: euro 582.825.165

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2024, *Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie.*

Legge regionale n. 3 del 5 febbraio 2024, *Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo.*

Legge regionale n. 8 del 29 aprile 2024, *Modifiche alla legge regionale 18/2015 "Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi" – Ortoterapia.*

Legge regionale n. 18 del 21 novembre 2024, *Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 "Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità".*

B) Copertura con risorse già stanziare in bilancio

Legge regionale n. 18 del 21 novembre 2024, *Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 "Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità".*

Legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2024, *Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2025.*

C) Copertura mediante fondi speciali

Legge regionale n. 9 del 21 maggio 2024, *Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale.*

Legge regionale n. 17 del 21 novembre 2024, *Diffusione del turismo equestre tramite la realizzazione di reti di ippovie. Modifiche alle leggi regionali 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e 27 febbraio 2017, n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico.*

D) Copertura mediante assestamento

Legge regionale n. 14 dell'8 agosto 2024, *Assestamento bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali.*

E) Copertura mediante entrate extratributarie

Legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2024, *Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2025.*

MARCHE

Deliberazione n. 80/2025/RQ, Pres. e Rel. V. Palomba, depositata in segreteria il 30 giugno 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2024 dalla Regione Marche"

(Contraddittorio cartolare e in adunanza pubblica)

Totale oneri legislazione 2024: euro 14.617.788,68

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 25 gennaio 2024, n. 1, *Celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524-2024).*

Legge regionale 8 febbraio 2024, n. 2, *Celebrazioni dell'illustre ordine dei Frati Cappuccini quale patrimonio religioso e culturale della regione Marche e del mondo in vista dei Cinquecento anni dalla nascita (1528-2028).*

Legge regionale 28 febbraio 2024, n. 3, *Norme per il sostegno dell'informazione locale.*

Legge regionale 21 marzo 2024, n. 4, *Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici.*

Legge regionale 27 marzo 2024, n. 5, *Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche.*

Legge regionale 27 marzo 2024, n. 6, *Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana.*

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 7, *Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).*

Legge regionale 16 aprile 2024, n. 9, *Celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi (1924-2024).*

Legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, *Celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924-2024).*

Legge regionale 24 giugno 2024, n. 12, *Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).*

Legge regionale 11 luglio 2024, n. 14, *Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei carnevali storici.*

Legge regionale 17 luglio 2024, n. 15, *Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica.*

B) Copertura tramite riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Legge regionale 28 febbraio 2024, n. 3, *Norme per il sostegno dell'informazione locale.*

Legge regionale 27 marzo 2024, n. 6, *Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana.*

Legge regionale 24 giugno 2024, n. 12, *Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).*

Legge regionale 11 luglio 2024, n. 14, *Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei carnevali storici.*

Legge regionale 17 luglio 2024, n. 15, *Interventi per promuovere l'internazionalizzazione delle Marche nell'ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica.*

Legge regionale 6 novembre 2024, n. 18, *Iscrizione per l'anno 2024 del fondo per il contributo alla finanza pubblica. Attuazione dell'articolo 1, comma 527-ter, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.*

C) Copertura con fondi speciali senza previa indicazione dei provvedimenti che si prevedono siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale

Legge regionale 25 gennaio 2024, n. 1, *Celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524-2024).*

Legge regionale 8 febbraio 2024, n. 2, *Celebrazioni dell'illustre ordine dei Frati Cappuccini quale patrimonio religioso e culturale della regione Marche e del mondo in vista dei Cinquecento anni dalla nascita (1528-2028).*

Legge regionale 27 marzo 2024, n. 5, *Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche.*

Legge regionale 16 aprile 2024, n. 9, *Celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi (1924-2024).*

Legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, *Celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924-2024).*

MOLISE

Deliberazione n. 129/2025/RQ, Pres. A. Bombino, Rel. E. Petronio, depositata il 12 novembre 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi della Regione Molise pubblicate nell'anno 2024 (articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, D.L. 10.10.2012 n. 174, conv. in L. 7.12.2012 n. 213, come modificato dal D.L. 24.6.2014, n. 91, conv. In L. 11.8.2014, n. 116)"

(Contraddittorio cartolare)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Copertura con risorse già stanziata in bilancio ma in violazione delle norme giuscontabili

Legge regionale 7 novembre 2024 n. 7, "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e), del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il pagamento di un indennizzo per attività professionale resa da avvocato del libero foro per la costituzione di parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1001/2014 mod. 21, n. 1249/2014 R.G. Gip".

Legge regionale 5 dicembre 2024 n. 8, "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. E) del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il pagamento di un indennizzo per attività professionale resa da avvocato del libero foro per la rappresentanza e difesa della Regione Molise nei procedimenti innanzi a: Tribunale di Campobasso R.G. n. 1149/1993, Sent. 23 giugno 2000, n. 327; Corte d'Appello di Campobasso R.G. n. 1/2001, sentenza 23 agosto 2005, n. 222; Tribunale di Campobasso R.G. n. 1154/1993, sentenza (parziale) 10 maggio 2001, n. 298 e sentenza (definitiva) 16 gennaio 2003, n. 22; Tribunale di Campobasso R.G. n. 1187/1993, sentenza 18 aprile 2002, n. 224".

Legge regionale 27 dicembre 2024 n. 12, "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e), del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il pagamento di un indennizzo per attività professionale resa da avvocato del libero foro per la rappresentanza e difesa della Regione Molise nei procedimenti innanzi a: Tar Molise, R.G. n. 16/2010, sentenza n. 992/2011; Consiglio di Stato R.G. n. 4192/2012, sentenza n. 1462/2013; Consiglio di Stato R.G. nn. 6319-6320-6321/2010, ordinanze nn. 371-4197-4901/2010; Tar Molise R.G. n. 212/2004, sentenza n. 186/2011; Consiglio di Stato R.G. n. 8412/2011, sentenza n. 3867/2017; Tar Lazio R.G. n. 8693/2012, sentenza n. 9868/2013; Tar Molise R.G. n. 496/2007, sentenza 603/2013; Tar Molise R.G. n. 497/2007, sentenza n. 604/2013; Tar Molise R.G. n. 498/2007, sentenza n. 605/2013".

B) Copertura tramite variazione di bilancio

Legge regionale 27 dicembre 2024 n. 13, "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a, D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – decreto ingiuntivo n. 385/2019 (R.G. n. 1330/19 Tribunale di Campobasso)".

C) Mancanza di relazione tecnica

Legge regionale 29 aprile 2024 n. 2, "Legge di stabilità regionale 2024".

Legge regionale 24 ottobre 2024 n. 6, "Disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Molise, degli enti strumentali ed agenzie regionali e dell'azienda sanitaria regionale del Molise".

PIEMONTE

Deliberazione n. 96/2025/SRCPIE/RQ, Pres. A. Attanasio, Relatori L. Alesiani e M. Carnia depositata in segreteria il 14 luglio 2025, di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte approvate nell'anno 2024"

(Contraddittorio cartolare e in adunanza pubblica)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, *Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.*

Legge regionale 14 marzo 2024, n. 5, *Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà.*

Legge regionale 25 marzo 2024, n. 7, *Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore Piemonte.*

Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10, *Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024.*

Legge regionale 8 aprile 2024, n. 13, *Istituzione del Parco naturale dei cinque laghi d'Ivrea. Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).*

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 15, *Promozione e valorizzazione del wedding in Piemonte e del relativo settore.*

B) Copertura tramite variazione di bilancio

Legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2, *Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni.*

Legge regionale 8 aprile 2024, n. 12, *Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali.*

C) Copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa

Legge regionale 2 agosto 2024, n. 22, *Interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria.*

D) Copertura con risorse già stanziata per i primi tre esercizi, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 12 marzo 2024, n. 4, *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech.*

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, *Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.*

Legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, *Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale.*

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decisione n. 4/2025/PARI, SS.RR. per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, Pres. L. D'Evoli, Rel. S. Fusaro, A. Pallaoro, M. T. Wiedenhofer, depositata il 3 luglio 2025, di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 2024, nel cui contesto sono state svolte osservazioni sull'attività normativa e sui profili di copertura delle leggi provinciali approvate nel 2024 dalla Provincia autonoma di Bolzano e sulle tecniche di copertura degli oneri

(Contraddittorio cartolare e in riunione camerale con la Provincia autonoma)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Copertura con risorse già stanziata in bilancio

Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, *Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni.*

Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 6, *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.*

Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, *Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025.*

B) Copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa

Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, *Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni.*

Legge provinciale 16 luglio 2024, n. 2, *Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato.*

Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 6, *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.*

Legge provinciale 11 novembre 2024, n. 9, *Debito fuori bilancio.*

Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, *Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025.*

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, *Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025.*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Decisione n. 3/2025/PARI, SS.RR. per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Pres. L. D'Evoli, Rel. T. Ferrari, C. Pepe, depositata il 3 luglio 2025, di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2024, nel cui contesto sono state svolte osservazioni sull'attività normativa e sui profili di copertura delle leggi provinciali approvate nel 2024 dalla Provincia autonoma di Trento e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

(Contraddittorio cartolare e in riunione camerale con la Provincia autonoma)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Copertura tramite nuove o maggiori entrate

Legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, *Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026.*

B) Mancanza di relazione tecnica

Legge provinciale 17 aprile 2024, n. 5, *Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.*

Legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 14, *Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025-2027.*

C) Copertura con risorse già stanziato in bilancio

Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026.*

D) Copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa

Legge provinciale 18 settembre 2024, n. 10, *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime): interventi a favore degli orfani di vittime da reato di violenza di genere.*

E) Relazione tecnica: carenze informative

Legge provinciale 15 aprile 2024, n. 4, *Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relative alla residenzialità lavorativa, e dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo agli oneri della contrattazione collettiva provinciale.*

Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, *Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026.*

Legge provinciale 18 settembre 2024, n. 11, *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).*

Legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 12, *Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025.*

Legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13, *Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025.*

PUGLIA

Deliberazione n. 96/2025/RQ, Pres. C. Barisano, Rel. D. Piacente, depositata il 30 giugno 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Puglia approvate nell'anno 2024"

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Sentenze della Corte costituzionale

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 14, *Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato.*

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, *Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio) e disposizioni diverse.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 21, *Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM).*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 22, *Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l'aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite).*

Legge regionale 13 novembre 2024, n. 28, *Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse.*

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 39, *Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026: Sentenza 29 gennaio 2026, n. 9.*

Legge regionale 10 dicembre 2024, n. 41, *Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo).*

Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, *Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025 - 2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025) Sentenza costituzionale 22 gennaio 2026, n. 4.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 24, *XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)).*

Legge regionale 21 novembre 2024 n. 30, *Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia.*

B) Mancanza di relazione tecnica (emendamenti di iniziativa consiliare)

Legge regionale 16 febbraio 2024, n. 2, *Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2014, n. 31 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106) e disposizioni varie in materia sanitaria.*

C) Copertura con risorse già stanziata in bilancio per i primi tre esercizi, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 16 febbraio 2024, n. 3, *Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta.*

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 13, *Modifica alla legge regionale 1° agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse.*

D) Copertura tramite l'avanzo di amministrazione

Legge regionale 19 febbraio 2024, n. 8, *Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d'ulivo derivante da espanti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d'ulivo secolare e monumentale della Puglia.*

E) Assenza di copertura in quanto prevista una copertura solo eventuale

Legge regionale 19 febbraio 2024, n. 9, *Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP.*

F) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 19 febbraio 2024, n. 10, *Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio.*

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 13, *Modifica alla legge regionale 1° agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse.*

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 14, *Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 17, *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 18, *Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Misure obbligatorie per la precisazione della diagnosi attraverso test genetici e istituzione del registro delle malattie neurodegenerative.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 22, *Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l'aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite).*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 23, *Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano.*

Legge regionale 19 luglio, n. 25, *Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso.*

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 38 *“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”.*

G) Mancanza di relazione tecnica

Legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1, *Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate.*

Legge regionale 19 febbraio 2024, n. 4, *Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico).*

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, *Modifica alla legge regionale 11 aprile 2013, n. 10 (Termine di apertura sedi farmaceutiche per il privato esercizio) e disposizioni diverse.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 17, *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 18, *Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Misure obbligatorie per la precisazione della diagnosi attraverso test genetici e istituzione del registro delle malattie neurodegenerative.*

Legge regionale 30 maggio 2024, n. 21, *Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM).*

Legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, *Disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).*

Legge regionale 13 novembre 2024, n. 28, *Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse.*

Legge regionale 21 novembre 2024, n. 29 *“Istituzione della Agenzia regionale per la Tecnologia, Trasferimento tecnologico e l'Innovazione”.*

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 36, *Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario. Attuazione dell'articolo 1, commi 527-527 quinquies, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.*

H) Copertura tramite entrate in conto capitale

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 39, *Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 (si evidenzia che l'art. 26 della medesima legge risulta essere stato impugnato dal Governo per l'asserita violazione degli artt. 97 Cost. e 117, terzo comma Cost.).*

SARDEGNA

Deliberazione n. 91/2025/RQ, Pres. A. Contu, Rel. C. Ragucci, depositata il 12 maggio 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi approvate della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2024"

Contraddittorio cartolare con la Regione

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Mancanza di relazione tecnica (emendamenti di iniziativa consiliare)

Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, *Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie.*

B) Sentenze della Corte costituzionale

Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 2, *Disposizioni in materia di istruzione (Sentenza Corte costituzionale sentenza 25 settembre - 28 ottobre 2024, n. 168).*

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, *Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali.*

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 5 febbraio 2024, n. 3, *Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale.*

Legge regionale 26 giugno 2024, n. 4, *Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali.*

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 6, *Misure urgenti di protezione civile.*

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 8, *Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.*

Legge regionale 19 luglio 2024, n. 9, *Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province.*

Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, *Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie.*

Legge regionale 18 dicembre 2024, n. 23, *Realizzazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale: attivazione del ruolo propositivo della Regione autonoma della Sardegna.*

Legge regionale 18 dicembre 2024, n. 24, *Realizzazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) del Mediterraneo: costituzione di un GECT insulare euromediterraneo.*

Legge regionale 18 dicembre 2024, n. 25, *Contributi per l'abbattimento del fitto casa studenti universitari e abrogazione di norme.*

D) Copertura tramite riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 6, *Misure urgenti di protezione civile*.

Legge regionale 18 dicembre 2024, n. 23, *Realizzazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale: attivazione del ruolo propositivo della Regione autonoma della Sardegna*.

Legge regionale 18 dicembre 2024, n. 24, *Realizzazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) del Mediterraneo: costituzione di un GECT insulare euromediterraneo*.

E) Copertura con risorse già stanziato in bilancio

Legge regionale 3 luglio 2024 n. 7, *Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie*.

Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 14, *Disposizioni urgenti in materia di immunizzazione passiva contro l'infezione da Virus respiratorio sinciziale (VRS)*.

Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, *Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie*.

Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, *Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*.

TOSCANA

Deliberazione n. 134/2025/RQ, Pres. M. Nispi Landi, Rel. A. Peta, depositata il 15 luglio 2025, di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Toscana approvate nell'anno 2024"

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: circa 8,6 milioni di euro

A) Copertura con risorse già stanziato in bilancio

Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 3, *Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° Anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste*.

Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 4, *Iniziativa del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023*.

Legge regionale 21 febbraio 2024, n. 6, *Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. 51/2023*.

Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 40, *Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010*.

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 50, *Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002.*

Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, *Testo unico del turismo.*

B) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 3, *Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° Anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.*

Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 4, *Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.*

Legge regionale 21 febbraio 2024, n. 6, *Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. 51/2023.*

Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13, *Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026.*

Legge regionale 14 maggio 2024, n. 18, *Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.*

Legge regionale 2 agosto 2024, n. 35, *Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.*

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 50, *Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002.*

Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38, *Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2024-2026.*

C) Copertura di nuovi oneri con maggiori entrate

Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13, *Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026.*

Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38, *Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2024-2026.*

UMBRIA

Deliberazione n. 110/2025/RQ, Pres. e Rel. A. Colosimo, depositata il 6 giugno 2025, di approvazione della "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2024 dalla Regione Umbria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi"

(Contraddittorio cartolare e in adunanza con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 6 maggio 2024, n. 5, *Istituzione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli" a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio.*

Legge regionale 6 maggio 2024, n. 6, *Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.*

Legge regionale 20 giugno 2024, n. 8, *Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.*

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 11, *Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica.*

Legge regionale 19 settembre 2024, n. 13, *"Disciplina del sistema regionale di protezione civile".*

Legge regionale 19 settembre 2024, n. 14, *Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria.*

Legge regionale 19 settembre 2024, n. 15, *Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche.*

B) Copertura con risorse già stanziata in bilancio

Legge regionale 20 giugno 2024, n. 7, *Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro.*

Legge regionale 25 settembre 2024, n. 16, *Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).*

Legge regionale 25 settembre 2024, n. 17, *Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).*

Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18, *Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.*

Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19, *Valorizzazione della dieta mediterranea.*

Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22, *Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie.*

Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23, *Legge regionale in materia di turismo.*

Legge regionale 4 novembre 2024, n. 25, *Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti.*

Legge regionale 4 novembre 2024, n. 26, *Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali.*

C) Copertura con risorse già stanziata in bilancio per il primo esercizio, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 19 settembre 2024, n. 13, *Disciplina del sistema regionale di protezione civile*.

D) Copertura con fondi speciali

Legge regionale 19 settembre 2024, n. 13, *Disciplina del sistema regionale di protezione civile*.

Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19, *Valorizzazione della dieta mediterranea*.

VALLE D'AOSTA

Deliberazione n. 14/2025/FRG, Pres. C. Rondoni, Rel. D. Florida, depositata il 18 giugno 2025, di approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2024 e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri", della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Copertura tramite l'avanzo di amministrazione

Legge regionale 12 giugno 2024, n. 7, *Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026*.

B) Copertura con risorse già stanziata in bilancio per i primi tre esercizi, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2, *Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici*.

Legge regionale 16 luglio 2024, n. 11, *Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale*.

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 20, *Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta)*.

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 21, *Disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone - Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone)*.

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 22, *Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione)*.

C) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1, *Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14).*

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 23, *Disposizioni in materia di sostegno alle pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1.*

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 24, *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12 e 19 dicembre 2023, n. 25.*

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 26, *Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.*

D) Copertura tramite maggiori entrate

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 12, *Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali.*

Legge regionale 22 novembre 2024, n. 27, *Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali.*

E) Copertura con risorse già stanziata in bilancio per il primo esercizio, con rinvio per i successivi alle leggi di bilancio

Legge regionale 16 maggio 2024, n. 5, *Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.a.r.l.*

F) Copertura con risorse già stanziata in bilancio

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, *Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.*

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 14, *Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali.*

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15, *Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso.*

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 16, *Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, 12 marzo 2002, n. 1, e 28 ottobre 2021, n. 30.*

Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19, *Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile).*

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 24, *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12 e 19 dicembre 2023, n. 25.*

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 25, *Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione.*

Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali.*

G) Copertura con fondi speciali

Legge regionale 16 maggio 2024, n. 5, *Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.a.r.l.*

VENETO

Deliberazione n. 241/2025/RQ, Pres. F. Uccello, Rel. G. Dalla Pria, depositata il 30 dicembre 2025, di approvazione “degli esiti dell'attività di analisi svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dalla Regione del Veneto nel 2024 e sulle relative tecniche di quantificazione degli oneri, quali esposti nell'unito documento, facente parte integrante della presente deliberazione”.

(Contraddittorio cartolare con la Regione)

Totale oneri legislazione 2024: dato non disponibile

A) Relazione tecnica: carenze informative

Legge regionale 30 gennaio 2024, n. 1, *“Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» in materia di agenti accertatori”.*

Legge regionale 8 marzo 2024, n. 4, *“Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 «Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto» in materia di stanze panoramiche”.*

Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5, *“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”.*

Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6, *“«Via della Seta Veneta»: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”.*

Legge regionale 18 giugno 2024, n. 14, *“Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici”.*

Legge regionale 26 luglio 2024, n. 17, *“Istituzione della Giornata dell'autonomia”.*

Legge regionale 30 luglio 2024, n. 18, *“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio”.*

Legge regionale 10 settembre 2024, n. 21, *“Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi» e successive modificazioni”*.

Legge regionale 17 settembre 2024, n. 23, *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 «Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina»”*.

Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 24, *“Istituzione della «Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social»”*.

Legge regionale 14 novembre 2024, n. 28, *“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica”*.

Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29, *“Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”*.

Legge regionale 27 novembre 2024, n. 30, *“Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne”*.

B) Copertura con fondi speciali

Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5, *“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”*.

Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6, *“«Via della Seta Veneta»: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”*.

Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, *“Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”*.

Legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, *“Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”*.

Legge regionale 18 giugno 2024, n. 14, *“Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici”*.

Legge regionale 26 luglio 2024, n. 17, *“Istituzione della Giornata dell'autonomia”*.

Legge regionale 10 settembre 2024, n. 21, *“Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi» e successive modificazioni”*.

Legge regionale 10 settembre 2024, n. 22, *“Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 «Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi»”*.

Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 24, *“Istituzione della «Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social»”*.

Legge regionale 20 novembre 2024, n. 29, *“Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”*.

Legge regionale 27 novembre 2024, n. 30, *“Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne”*.

C) Copertura con risorse già stanziato in bilancio

Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3, *“Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”*.

Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”*.

Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26, *“Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale”*.

D) Copertura tramite maggiori entrate

Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”*.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA



POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Relazione sull'analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa per l'anno 2024, approvata con deliberazione n.12/SEZAUT/2026/FRG

Mittente: sezionedelleautonomie.serviziadisupporto@corconticert.it

Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it

Inviato il: 27/05/2026 14.41.00

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

CORTE DEI CONTI - SEZ_AUT - AUT - 0005669 - Uscita - 27/05/2026

Si trasmette la relazione in oggetto unitamente alla nota di accompagnamento a firma del Presidente Salvatore Pilato

Cordiali saluti,

La Segreteria del Servizio di supporto alla Sezione delle Autonomie

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

20260514_20260522_Del1012_FRG_copertura_leggi_spesa_reg_2024.pdf ()

20260527_prot5669_U_delibera_12_Leggi_spesa_pres_cons_reg.pdf ()